



N. 1328-A

Relazione orale
Relatore FORMIGONI
ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 5 marzo 2014

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per gli affari europei con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con il Ministro dell'economia e delle finanze con il ministro della giustizia con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il Ministro della salute con il Ministro dello sviluppo economico con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Ministro degli affari esteri con il Ministro dell'interno con il Ministro della difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla 9^a Commissione permanente con indicazione del relativo esito procedurale

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

EMENDAMENTI**Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Accolto

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

1.2PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI,
PANIZZA**Accolto**

Sopprimere i commi da 1 a 4.

1.3 (testo 2)

PIGNEDOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza e di controllo, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza e di controllo in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti

anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive attività di controllo ed ispettive relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento del controllo. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli organi di vigilanza e controllo ed indicati nel verbale.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il registro unico dei controlli raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui il controllo è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti. Nel registro sono inserite tutte le attività di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l'adempimento di ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale, benessere degli animali. Il registro può contenere anche altri dati dell'impresa riferiti ad adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro.

2-ter. Sulla base dei dati raccolti nel registro unico dei controlli, è istituito un sistema di valutazione dell'affidabilità amministrativa delle imprese agricole, denominato «*Rating* amministrativo», volto ad identificare il rispetto delle norme nazionali e regionali da parte dell'impresa stessa. I criteri e le modalità per l'attribuzione del *rating* amministrativo dovranno essere definite nel decreto di cui al comma 2. Del *rating* amministrativo attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e per ogni altra attività per la quale le amministrazioni ritengano di poter utilizzare tali dati. Su base volontaria e su espressa autorizzazione delle stesse, l'impresa agricola può consentire la conoscenza del proprio *rating* amministrativo a soggetti terzi, sia pubblici che privati.

2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento

dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.4

DONNO, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «effettuati dagli organi di vigilanza», inserire le seguenti: «rispettando gli obblighi e i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e».

1.5

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare minore intralcio all'esercizio dell'attività di impresa, è istituito un Registro pubblico nazionale, tenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di raccolta dei dati a disposizione degli organi di polizia e dei competenti organi di vigilanza, relativi ai controlli effettuati a carico delle imprese agricole. I suddetti organi accedono al Registro prima di effettuare nuovi controlli.».

b) sopprimere il comma 4.

1.6

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare minore intralcio all'esercizio dell'attività di impresa, è istituito un Registro pubblico nazionale, tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di raccolta dei dati a disposizione degli organi di polizia e dei competenti organi di vigilanza, relativi ai controlli effettuati a carico delle imprese agricole. I suddetti organi accedono al Registro prima di effettuare nuovi controlli.».

1.7

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «imprese agricole sono», inserite le seguenti: «registrati, mediante apposito software, nei server della Sogei s.p.a. e ».

1.8

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Precluso

Sopprimere il comma 4.

1.9

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, i contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole.».

1.10

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione"».

1.11 (testo 4)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

5-ter. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.

5-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

1.12

DALLA TOR

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "imprese agricole" ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e agroalimentari";

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e agroalimentari" e al secondo periodo, dopo le parole: "imprese agricole", sono aggiunte le seguenti: "e agroalimentari";

c) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e agroalimentari, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e agroalimentari e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare".

5-ter. All'attuazione del comma 6 si provvede a sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e secondo le modalità definite con un Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.13

DALLA TOR

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente articolo».

1.14

DI MAGGIO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è sostituito dal seguente:

”3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore nonché della corretta immissione del titolo di conduzione dell'azienda e degli altri dati di ordine

meramente tecnico, che non comportino scelte discrezionali, concernenti l'esercizio dell'attività d'impresa, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 163/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, ai fini del controllo della regolarità formale dei dati immessi nel sistema informativo, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.'».

1.15

SCOMA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è sostituito dal seguente:

''3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore nonché della corretta immissione del titolo di conduzione dell'azienda e degli altri dati di ordine meramente tecnico, che non comportino scelte discrezionali, concernenti l'esercizio dell'attività d'impresa, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 163/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, ai fini del controllo della regolarità formale dei dati immessi nel sistema informativo, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.'».

1.16

SCOMA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.'».

1.17

DI MAGGIO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.».

1.18

DI MAGGIO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può, con delibera della giunta, attenuare il vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali.».

1.19 (testo 3)

SCOMA, AMIDEI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali, nonché alle attività connesse alla stessa.».

1.20

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di diritti reali su terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, può essere richiesta anche agli uffici comunali che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.».

1.21

RUTA

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 16 è sostituito dal seguente: "16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono di competenza anche degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale"».

1.22

DI MAGGIO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "sono dematerializzati", sono sostituite dalla seguenti: "possono essere dematerializzati."».

1.23

SCOMA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "sono dematerializzati", sono sostituite dalla seguenti: "possono essere dematerializzati."».

1.24 (testo 2 corretto)

SUSTA, DALLA TOR, PANIZZA

Accolto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli animali, in conformità delle definizioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, destinati alla mera commercializzazione nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e di registrazione dei bovini, essendo stata ritenuta pienamente operativa dalla Commissione la banca dati informatizzata nazionale, come prescritto dall'articolo 5 del medesimo regolamento (CE)";

b) all'articolo 7, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "destinati al commercio intracomunitario."».

1.25

PUPPATO, ALBANO, CIRINNÀ, AMATI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria può inoltre annualmente, nello specifico periodo deciso dalla Regione, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni"».

1.26 (testo 2)

DONNO, PUGLIA, GAETTI

Dichiarato inammissibile*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non si applicano nei confronti dei produttori agricoli che ricadono nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Puglia il 5 e il 6 settembre 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»

1.33 (già em. 6.0.16)**Respinto**

CIOFFI, DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

1.34 (già em. 6.0.17)

DI MAGGIO, RUVOLO, AMIDEI

Respinto*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

1.35 (già em. 6.0.18)

SCOMA

Respinto*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

1.36 (già em. 6.0.19)**Respinto**

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

1.27ALBANO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI,
PANIZZA**Accolto***Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "depositi di prodotti petroliferi" sono inserite le seguenti: "e di olio di oliva."».

1.31 (già em. 4.0.5)

DI MAGGIO

Accolto*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "depositi di prodotti petroliferi", sono inserite le seguenti: "e di olio di oliva"».

1.32 (già em. 4.0.6)

SCOMA

Accolto*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "depositi di prodotti petroliferi", sono inserite le seguenti: "e di olio di oliva"».

1.28

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI,
PADUA

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27, dopo le parole: "Per i contratti di cui al comma 1" sono inserite le seguenti:", ad esclusione di quelli relativi ad acquisti effettuati dalle imprese florovivaistiche,»».

1.29 (testo 2)

PADUA, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE,
VALENTINI, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27, dopo le parole: "Per i contratti di cui al comma 1" le parole da: "il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato" fino a: "In entrambi i casi" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti per ciascuna tipologia di merce, garantendo il rispetto della normativa europea in materia, i termini entro cui deve essere effettuato il pagamento del corrispettivo. In ogni caso,»».

1.30 (testo 2)

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI,
PANIZZA

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "zootecnica e forestale" sono inserite le seguenti: ", nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione,»».

1.0.1

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518. - (*Pubblicazione della sentenza*). - La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza".

3. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: "474," è inserita la seguente: "517-*quater*,".

4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 51, commi 3-*bis*" sono inserite le seguenti: ", con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale,"».

1.0.2

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA, GAETTI, PANIZZA

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazioni in materia di attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli)

1. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di auto-

controllo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:

- a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;
- b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;
- c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;
- d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;
- e) lavorazione dei legumi;
- f) produzione di formaggi e salumi;
- g) produzione di vino;
- h) produzione di olio d'oliva;
- i) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

2. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.».

1.0.3 (testo 2)

PIGNEDOLI, BERTUZZI, GATTI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Piano triennale per le macchine agricole)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, predispone un Piano triennale rivolto all'accertamento dello stato di efficienza e della permanenza dei requisiti di sicurezza per la circolazione stradale delle macchine agricole operative nel settore ed immatricolate ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il Piano triennale prevede:

- a) la ricognizione dello stato di funzionamento ed efficienza delle macchine agricole;
- b) la catalogazione organica delle disfunzioni riscontrate;
- c) la suddivisione delle disfunzioni secondo un livello di gravità rispetto ai livelli minimi di sicurezza;

d) interventi conseguenti rivolti alla rimozione delle disfunzioni riscontrate e catalogate.

3. Il Piano triennale prevede altresì un piano progressivo di certificazione che consenta interventi conseguenti sulle macchine, al fine della loro messa a regime, e l'individuazione di risorse adeguate alla sua realizzazione.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

1.0.4

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli."

2. All'onere di cui al comma 1 valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.0.5

SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli dei bovini)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. I capi di bestiame destinati alla mera commercializzazione nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e di registrazione dei bovini, essendo stata ritenuta pienamente operativa dalla Commissione la banca dati informatizzata nazionale, come prescritto dall'articolo 6, comma 3 del medesimo regolamento.''

b) all'articolo 7, comma 13, sono aggiunte, infine, le parole: ''destinati al commercio intracomunitario.''

1.0.6

DALLA TOR

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Organismi bilaterali in agricoltura)

1. Nel settore agricolo, la contribuzione a favore del Fondo interprofessionale per la formazione continua e quella prevista dalla contrattazione collettiva, nazionale e territoriale, stipulata tra le organizzazioni dei lavoratori dipendenti e quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, a favore degli organismi o enti bilaterali dalle stesse costituiti, è dovuta salvo che gli interessati non formulino esplicita rinuncia nei confronti dei soggetti preposti alla riscossione».

1.0.7

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sopprimere le parole: " , nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,"*;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002";

c) sopprimere il comma 3-bis.

All'articolo 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: "6 metri cubi" con le seguenti: "5 metri cubi"*;

b) sopprimere il comma 2».

1.0.8

CANDIANI

Respinto

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: ”, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,”

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

c) sopprimere il comma 3-bis».

1.0.9

CANDIANI

Respinto

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 1, comma 2 sopprimere le parole: ”, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,”».

1.0.10

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

''2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002''».

1.0.11

CANDIANI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 1, sopprimere il comma 3-bis».

1.0.12

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 1 sostituire le parole: "6 metri cubi", con le seguenti: "5 metri cubi"; e sopprimere il comma 2».

1.0.13

CANDIANI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 1-bis, comma 1 sostituire le parole: "6 metri cubi", con le seguenti: "5 metri cubi"».

1.0.14

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 1-bis, sopprimere il comma 2».

1.0.15

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" è sostituito dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati"».

Art. 2.**2.1**

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «i proprietari di strade private sono tenuti», aggiungere le seguenti: «previa valutazione delle alternative praticabili su strade comunali».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di danni o non esecuzione dei ripristini a perfetta regola d'arte il Comune obbliga il soggetto che effettua i lavori a sottoscrivere una polizza fidejussoria a garanzia dei danni eventualmente arrecati sulla proprietà privata che concede il passaggio».

2.2

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Dopo le parole: «di contatori», inserire le seguenti: «nonché delle reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, di comunicazione elettronica in fibra ottica e di nuove tecnologie di radiodiffusione».

2.3

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica».

2.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, con ordinanza,».

2.4

DONNO, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con ordinanza», inserire le seguenti: «previa valutazione delle alternative praticabili su altre strade.».

2.5

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla richiesta di cui al precedente periodo deve essere allegata la documentazione relativa al progetto dei lavori con indicazione dell'ammontare quantitativo dei lavori stessi per ogni terreno o strada privata e la stima del valore dei danni arrecati alle coltivazioni. Gli organi tecnici del comune esprimono parere vincolante sulla documentazione presentata. In caso di parere positivo, gli interessati, contestualmente all'emissione dell'ordinanza di cui al secondo periodo, versano ai proprietari dei terreni o delle strade private una cauzione pari all'ammontare della stima del valore dei danni arrecati alle coltivazioni e presentano una fideiussione di un importo stabilito dagli uffici tecnici comunali, a tutela di ulteriori eventuali danni.».

2.6

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i campi adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno, che deve comprendere l'eventuale danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni.».

2.7

DI MAGGIO

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».

2.8

SCOMA

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».

2.9

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».

2.0.1

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61)

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 8, è sostituito dal seguente: "La scelta della struttura di controllo è effettuata, tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 7, dall'utilizzatore della denominazione."

b) all'articolo 13, il comma 10, è sostituito dal seguente: "Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni

produttore è soggetto al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DO o IG può avvalersi, tramite apposite convenzioni e sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 7, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo."

c) all'articolo 13, comma 17, le parole: «nonché gli schemi tipo dei piani di controllo prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: "nonché gli schemi tipo dei piani di controllo, basati su controlli a campione, analisi dei rischi, prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all'articolo 3, e alle dimensioni aziendali."

d) all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le procedure e le modalità per:

a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;

b) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione basati su analisi dei rischi per i vini DOC e IGT;

c) l'espletamento degli esami organolettici mediante controlli a campione basati su analisi dei rischi per i vini DOC;

d) l'espletamento degli esami organolettici che possono essere richiesti specificamente dal produttore per i vini DOC;

e) le operazioni di prelievo dei campioni;

f) i casi in cui è ammessa l'autocertificazione dei parametri chimico-fisici e organolettici".

e) all'articolo 17, comma 4, le parole: "di almeno il 40 per cento dei viticoltori" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno il 50 per cento dei viticoltori".

f) all'articolo 17, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il regolamento dovrà altresì stabilire procedure e modalità per assicurare l'informazione di tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle attività di cui al comma 4".

g) all'articolo 17, comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea del consorzio, da esercitarsi con voto individuale all'interno di fasce di produzione, in modo di assicurare una adeguata rappresentatività a tutte le categorie di produttori ed in modo che i voti di una fascia non siano superiori al 40 per cento di quelli spettanti a tutti i consorziati."».

2.0.2

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di prodotti vitivinicoli)

1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo indicato.

2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della vigente normativa comunitaria autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ICQRF.

4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzialmente fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

5. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i particolari vini per i quali, al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1, è consentito effettuare le fermentazioni e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini.

6. Si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione e/o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, come definiti nella vigente normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cock-

tail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingrediente nella preparazione di altri prodotti alimentari

7. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di tutti i recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante per ogni recipiente il numero identificativo che lo contraddistingue e la sua capacità.

8. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico dell'ICQRF ricevente.

9. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli uffici periferici dell'ICQRF, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.

10. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 7, come l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari di singola capacità superiore a 10 ettolitri o cambi di destinazione d'uso, deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dell'ICQRF tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti.

11. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

12. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza.

13. Qualora, nell'etichettatura e nella designazione dei prodotti vitivinicoli "varietali", ad IGP ed a DOP, di origine nazionale, siano indicati due o più nomi di varietà di vite, il prodotto così designato deve essere stato ottenuto al 100 per cento dalle varietà indicate e la varietà di vite che concorre in misura minore deve rappresentare oltre il 15 per cento del totale».

2.0.3 (testo 2)

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Coordinamento degli adempimenti amministrativi nel settore vitivinicolo)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali coordina gli adempimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 146 del Reg. (UE) 1308/2013, cui sono tenute le imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.

2. Sono inserite nell'ambito dei sistemi del servizio Sian tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma precedente sono tenute a fornire in adempimento della normativa comunitaria e nazionale, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi e le commissioni di degustazione, al fine di consentire alle imprese agricole di effettuare le attività assentite. I dati inseriti e validati nel Sian hanno efficacia preclusiva di contestazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza, compresi gli organismi di certificazione, salvi i casi di dolo o colpa grave.

3. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli adempimenti di cui al precedente comma applicando i seguenti principi:

a) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, prevedendo riduzioni di adempimenti in presenza dichiarazioni di conformità da parte dei centri di assistenza agricola;

b) proporzionalità e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, tenendo conto degli interessi pubblici coinvolti, della dimensione dell'impresa, dell'attività svolta e dell'assoggettamento volontario a procedure di certificazione di processo o di prodotto, compresa la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese per le produzioni di vino a denominazione di origine e indicazione geografica che utilizzano contrassegni di Stato;

c) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominate, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate e informatizzazione delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale

d) consentire alle imprese agricole, in alternativa alle autocertificazioni, di richiedere agli enti ed organismi competenti la verifica preventiva dei requisiti produttivi.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

2.0.4

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA, RUVOLO

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Impianti di biogas e compostaggio)

1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " ; gli effluenti zootecnici utilizzati in impianti di compostaggio e biogas da digestione anaerobica di aziende agricole singole o associate, quando il digestato o il *compost* prodotti sono destinati alla utilizzazione agronomica, nonché la pollina ed il digestato utilizzati in impianti di combustione per la produzione di energia. ";

b) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del presente decreto;".

2. All'articolo 52, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "delle produzioni vegetali", sono inserite le seguenti: "e delle produzioni zootecniche"».

2.0.5

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Misure di semplificazione)*

1. I produttori di vino che non effettuano operazioni intracomunitarie sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se producono un quantitativo annuo di vino superiore al limite di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo».

2.0.6

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Misure di semplificazione)*

1. I produttori di vino titolari di deposito fiscale, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico».

Art. 3.**3.1**

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», con le seguenti: «entro novanta giorni».

3.2

VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, AMATI, GRANAIOLA, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono estese al settore dell'acquacoltura.».

3.3 (testo 2)

DALLA TOR

Accolto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome».

3.4

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, PANIZZA

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nei casi di primo rilascio della licenza di pesca professionale, l'Autorità marittima che ha ricevuto l'istanza può rilasciare, entro i suc-

cessivi 30 giorni, un'attestazione provvisoria che consenta all'impresa di avviare trascorsi trenta giorni la propria attività».

3.0.1

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLO, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, PANIZZA

Accolto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sportello unico della pesca e dell'acquacoltura)

1. È istituito presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo Sportello unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura, con funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresì la funzione di definire orientamenti e linee guida per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per l'esercizio dell'acquacoltura, nonché di stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto e le modalità per l'effettuazione di ogni altro adempimento richiesto alle imprese di acquacoltura per l'esercizio delle loro attività. Qualora l'autorità di sportello territorialmente competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata dall'impresa istante, ne dà tempestiva comunicazione, per via telematica, precisando gli elementi mancanti ed i termini per il deposito delle integrazioni richieste. Le verifiche dello Sportello unico debbono concludersi entro il termine di ottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende autorizzata. Qualora l'impresa istante non provveda a depositare entro il termine fissato la documentazione richiesta, l'istanza è archiviata e l'*iter* autorizzativo deve essere ripetuto.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 4.

4.1

SCOMA, PANIZZA

Accolto

Sopprimere l'articolo.

4.2

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Accolto

Sopprimere l'articolo.

4.3

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA

Accolto

Sopprimere l'articolo.

4.4

DI MAGGIO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

4.5

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

4.6

IL RELATORE

Precluso

Sopprimere il comma 1.

4.7

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Precluso*Sopprimere il comma 1.*
_____**4.8**

CANDIANI

Precluso*Sopprimere il comma 1.*
_____**4.9**PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN,
LANIECE**Precluso***Sopprimere il comma 1.*
_____**4.10**

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Precluso*Sopprimere il comma 1.*
_____**4.11**

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Precluso*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*
_____**4.12**

SUSTA

Precluso*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini dell'attività di sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, oltre ai professionisti abilitati all'assistenza alla stipula dalle rispettive leggi, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente

rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle individuate come tali dal Ministero del lavoro, anche tenuto conto delle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale della previdenza sociale per la riscossione dei contributi associativi. Tali organizzazioni e professionisti, per l'esercizio dell'attività di assistenza e stipula alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da essi costituite ed interamente partecipate».

4.13

SUSTA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attività di sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, oltre ai professionisti abilitati all'assistenza alla stipula dalle rispettive leggi, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, quelle rappresentate, direttamente o per adesione, in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tali organizzazioni e professionisti, per l'esercizio dell'attività di assistenza e stipula alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da essi costituite ed interamente partecipate».

4.14

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle che gestiscono direttamente, o tramite società o associazioni da esse partecipate, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate».

4.15

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Precluso*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, l'assistenza sindacale di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 può essere prestata dalle associazioni di categoria regolarmente costituite e dai professionisti iscritti agli albi professionali agricoli».

4.16

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.» inserire le seguenti: «Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono ammesse anche le organizzazioni professionali su base provinciale.».

4.17

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, BERGER

Precluso*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera i), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.».

4.18

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di facilitare maggiormente l'accesso alla terra per i giovani, l'ISMEA procede all'assegnazione a giovani imprenditori agricoli, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni e siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, iscritti nelle relative gestioni previdenziali, anche in affitto, dei terreni rientrati nella propria disponibilità a seguito di inadempienza contrattuale degli assegnatari».

4.19

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 2, possono essere annoverate anche le imprese che non hanno i requisiti minimi di fatturato per l'iscrizione al Registro delle imprese, al fine di consentire loro di crescere e raggiungere una dimensione aziendale economicamente sostenibile.».

4.20

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''4-bis. Ai fini del presente articolo rimangono comunque valide le convenzioni stipulate in conformità all'articolo 45 della presente legge''».

4.21

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 3, dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è abrogato».

4.0.1

DI MAGGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Revisione obbligatoria delle macchine agricole)

1. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

''1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria, a far data dal 1° gennaio 2016, delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione stradale. In sede di prima applicazione, la revisione si applica limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), n. 1), immatricolate in data successiva allo gennaio 2009. Per quanto concerne le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al presente comma, prevede modalità di revisione specifiche tra cui la gradualità dell'applicazione dell'obbligo, la revisione a domicilio dell'utenza e procedure semplificate per l'aggiornamento contestuale dei documenti di circolazione, nei casi in cui sia necessario''».

4.0.2

SCOMA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Revisione obbligatoria delle macchine agricole)

1. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

''1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria, a far data dal 1° gennaio 2016, delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione stradale. In sede di prima applicazione, la revisione si applica limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), n. 1), immatricolate in data successiva al 1° gennaio 2009. Per quanto concerne le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al presente comma, prevede modalità di revisione specifiche tra cui la gradualità dell'applicazione dell'obbligo, la revisione a domicilio dell'utenza e procedure semplificate per l'aggiornamento contestuale dei documenti di circolazione, nei casi in cui sia necessario''».

4.0.3

CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MORONESE, FALANGA, COTTI, CARDINALI, CAPACCHIONE, GRANAIOLO, DE PETRIS, LO GIUDICE, TAVERNA, VALENTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

''gg) è vietato immettere sul territorio nazionale esemplari di cinghiali''.

2. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta infine la seguente lettera:

''m) per la violazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera gg) si applica la pena dell'ammenda da euro 500 a euro 1.500 per ciascun esemplare.''.».

4.0.4

DONNO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Modifica dell'articolo 14
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

''f-bis) il giudice delle esecuzioni, ivi compresi i soggetti da lui delegati ai sensi dell'articolo 179-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, e l'esattore nelle vendite coattive di beni immobili disciplinate dagli articoli 570 e seguenti e 576 e seguenti del codice di procedura civile e dalla legislazione vigente.''.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non si sono ancora esaurite le operazioni di vendita ed all'aggiudicazione dei beni pignorati».

Art. 5.**5.1**

SAGGESE, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, VALENTINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «, sentite le organizzazioni di rappresentanza agricola e agroalimentare maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

5.2

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere in», inserire le seguenti: «un codice agricolo ed in eventuali.».

5.3

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere», inserire le seguenti: «in un codice agricolo univoco ed in eventuali.».

5.4

DI MAGGIO

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere», inserire le seguenti: «in un codice agricolo ed in eventuali.».

5.5

SCOMA

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere», inserire le seguenti: «in un codice agricolo ed in eventuali.».

5.6

DI MAGGIO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).

5.7

SCOMA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).

5.8

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA

Decaduto

Al comma 2, sopprimere le lettere e), f), g), h).

5.9 (testo 2)ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI,
PANIZZA**Accolto**

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), dopo le parole: «in materia di agricoltura e pesca», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e acquacoltura»;

b) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in materia di agricoltura e pesca» inserire le seguenti: «e acquacoltura».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

5.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

5.10

CIAMPOLILLO, GAETTI, DONNO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) revisione normativa al fine di semplificare, nell'ambito delle competenze nazionali, e rendere celeri e certe le procedure di pagamento dei premi relativi al fermo pesca, anzitutto per quanto riguarda quello relativo all'anno 2013».

5.11 (testo 3)

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA

Accolto

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della normativa europea vigente e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, del settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni alla concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;».

5.12

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA

Assorbito

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «sulla qualità dei prodotti», inserire le seguenti: «nonché sulle produzioni a qualità regolamentata».

5.13

CASTALDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) revisione delle disposizioni in materia di contribuzione per i lavoratori agricoli autonomi, al fine di prevedere l'estensione della riduzione del 50 per cento dell'importo del contributo previdenziale, relativo alla sola quota di pertinenza della gestione pensionistica, a tutti i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS, prescindendo dal requisito dell'età.».

5.14

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando gli obblighi di formazione all'utilizzo mirata a garantire la sicurezza sul lavoro».

5.15 (testo 2)

ALBANO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«h-bis) definizione di misure idonee ad incentivare il ricorso alla forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

h-ter) semplificazione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo in particolare l'adozione delle procedure di tracciabilità differenziata per le filiere.

h-quater) revisione della normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali e di contratti di organizzazione e vendita nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

h-quinquies) razionalizzazione degli strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici di qualità e ai prodotti ottenuti con metodo di produzione biologica.

h-sexies) promozione, sviluppo, sostegno e ammodernamento del sistema delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura gestite direttamente dagli imprenditori agricoli ed ittici ovvero da loro consorzi ed organizzazioni per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti.

h-septies) ridefinizione del sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dei relativi modelli organizzativi, sulla base dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

h-octies) previsione di forme di promozione ed incentivazione della produzione di biocarburanti e sviluppo delle agroenergie.

h-nonies) individuazione di idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare.».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli schemi dei decreti, provvisti di relazione tecnica, sono altresì trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per l'espressione del parere.».

5.16

MARINELLO, DALLA TOR

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«*h-bis*) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

h-ter) coordinamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura:

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-quinquies) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;

h-sexies) revisione degli aspetti sanzionatori per le infrazioni alla politica comune della pesca, curando la proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione commessa;

h-septies) adeguare la normativa nazionale alle previsioni in tema di obbligo di sbarco delle catture indesiderate di cui al regolamento (UE) 1380/2013;

h-octies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;

h-nonies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici, anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita».

5.17 (testo 2)

RUTA, PANIZZA, CANDIANI, PIGNEDOLI, ALBANO, GATTI, BERTUZZI, FASIOLO, DONNO

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«*h-bis*) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

h-ter) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-quinques) coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia di pesca;

h-sexies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli schemi dei decreti, provvisti di relazione tecnica, sono altresì trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per l'espressione del parere.».

5.18

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA, GAETTI, RUVOLO, AMIDEI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

h-ter) coordinamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura:

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura, al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-quinques) implementazione della coerenza nell'esercizio della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;

h-sexies) adeguamento della normativa nazionale alle previsioni in tema di obbligo di sbarco delle catture indesiderate di cui al regolamento (UE) 1380/2013;

h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;

h-octies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici, anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita.

5.19 (testo 2)

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«*h-bis*) sostegno del ricambio generazionale e valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni dell'Unione europea in materia di concorrenza;

h-ter) semplificazione degli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole, ittiche e dell'acquacoltura;

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura nonché revisione della disciplina tesa alla prevenzione e all'eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso l'introduzione di sanzioni appropriate, efficaci, dissuasive e proporzionate;

h-quinquies) armonizzazione della disciplina delle pesca non professionale con le disposizioni dell'Unione europea in materia di pesca;

h-sexies) semplificazione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo in particolare l'adozione delle procedure di tracciabilità differenziata per le filiere;

h-septies) razionalizzazione degli strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano;

h-octies) sviluppo e ammodernamento del sistema delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura gestite direttamente dagli imprenditori agricoli e ittici ovvero da loro consorzi e organizzazioni per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h-novies) ridefinizione del sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dei relativi modelli organizzativi, sulla base dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura;

h-decies) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella europea».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli schemi dei decreti, provvisti di relazione tecnica, sono altresì trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per l'espressione del parere».

5.20 (testo 2)

GATTI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) in materia di lavoro agricolo, procedere alla revisione della normativa relativa alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di garantire l'introduzione di una gestione specifica del mercato del lavoro agricolo, nonché di contrastare l'intermediazione illecita e l'impiego illegale della manodopera in agricoltura, favorendo:

1) l'adesione volontaria delle imprese e dei lavoratori agricoli al fine di garantire un migliore e più trasparente incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso la partecipazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in funzione di stimolo, promozione e concorso alla valutazione dei risultati;

2) la realizzazione di una piattaforma informatica che metta in relazione le diverse basi di dati gestite da amministrazioni, enti ed agenzie pubbliche, prevedendo:

2.1) per i lavoratori agricoli, la sottoscrizione dell'apposita autorizzazione all'accesso ai propri dati presso il centro per l'impiego di riferimento oppure apposita dichiarazione di responsabilità, che attesti il grado di istruzione, eventuali attestati professionali, precedenti lavorativi, disponibilità al lavoro. In sede di prima applicazione, prevedere altresì che i lavoratori presenti negli elenchi nominativi degli operai agricoli e i lavoratori stranieri a cui viene rilasciato il nulla osta da parte degli sportelli unici per l'immigrazione a seguito dei decreti flussi per l'ingresso dei lavoratori da impiegare in agricoltura siano iscritti automaticamente alla Rete;

2.2) per i datori di lavoro agricolo, la comunicazione, contestuale a quella effettuata ai centri per l'impiego, per via telematica alla Rete delle assunzioni di manodopera il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale, nonché analogo comunicazione alla cessazione del rapporto di lavoro, indicando per ciascun lavoratore il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta;

3) l'attivazione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati, da realizzare anche d'intesa con gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e le commissioni per l'integrazione salariale degli operai agricoli (CISOA);

4) la stipula di apposite convenzioni per l'adesione alla Rete degli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e l'inclusione delle commissioni per l'integrazione salariale degli operai agricoli (CISOA) quale articolazione tecnica territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni, per il monitoraggio del mercato del lavoro e la formulazione di proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

5) l'adesione degli enti locali e dei soggetti, provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, ad apposite convenzioni al fine di garantire servizi sul territorio. A tali fini, la stipula della convenzione deve essere considerata condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti dagli enti locali, e la violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa;

6) la definizione di modalità e requisiti di ingresso ed esclusione, anche temporanea, dalla rete medesima;

7) apposite norme che garantiscano che i lavoratori che sono stati impiegati illegalmente in agricoltura possano presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro alla Rete, che raccoglie e trasmette la denuncia alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla Rete e richiede, se del caso, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio all'autorità competente».

Conseguentemente:

al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

1. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutra-

lità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

5.21

RUTA, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) provvedere alla predisposizione di disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali, anche attraverso la istituzione di apposito marchio "dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità" e lo stanziamento di risorse appositamente destinate».

5.22

BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Ritirato

Al comma 2 dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) revisione della normativa in materia di contratti agrari al fine di: adeguarla alle mutate condizioni del settore agricolo; ridurre il ricorso ai contratti in deroga; renderla diversificata, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di durata dei contratti, attraverso l'opportuna valutazione delle differenti caratteristiche colturali dei terreni in affitto; prevedere nuove modalità di affidamento dei fondi; adeguare le disposizioni in materia di miglioramenti, addizioni e trasformazioni;».

5.23

RUTA, DONNO, FATTORI, CANDIANI, AMIDEI, DALLA TOR

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore;».

5.24 (testo 3)

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto limitatamente ai commi 3 e 4, assorbito per la parte restante

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con gli altri Ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette entro quarantacinque giorni i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

5.25

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 3, dopo le parole: "sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere", aggiungere la seguente: "vincolante".

b) sopprimere il comma 4».

5.26

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere», inserire la seguente: «vincolante».

5.27

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Respinto

Sopprimere il comma 4.

5.28

PIGNEDOLI

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Sono escluse dalla delega di cui al presente articolo le attività di cui alla legge 6 gennaio 1931 n. 99, recante la disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali, non ricomprese nelle pratiche agricole ordinarie come definite dall'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 1750/1999 e che restano soggette alle prescritte autorizzazioni».

5.0.1

MARINELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5-ter.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime nel campo dell'acquacoltura)

1. La delega concessa al Governo dall'articolo 5-bis si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al precedente articolo sono integrati dai seguenti:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore;

b) riconoscimento e valorizzazione della funzione dell'imprenditore ittico, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e massima concorrenza, anche al fine di definire la natura ricognitoria dei canoni di concessione per le aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura».

5.0.2

MARINELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati dal seguente:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 5.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.0.3

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere: il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati dal seguente:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 5.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.0.4

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituita, senza oneri per lo Stato, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:

- a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;
- b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- d) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- e) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- g) un ufficiale del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a capitano di vascello;
- h) cinque dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- i) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
- l) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL;
- m) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura con personalità giuridica;
- n) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
- o) due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di riferimento nel settore della pesca, depositato presso il CNEL;

p) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;

q) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

4. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.

5. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».

5.0.5

MARINELLO

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di pesca sportiva)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, chiunque intende effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011.

2. La comunicazione di cui al comma 1 ha validità annuale.

3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 200 euro se intendono esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 20 euro negli altri casi, da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari al 70 per cento, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle cooperative e imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pari a quattro volte l'importo di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

5.0.6

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di pesca sportiva)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, chiunque intende effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e foresta li 15 luglio 2011.

2. La comunicazione di cui al comma 1 ha validità annuale.

3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 100 euro se intendono esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 20 euro negli altri casi, da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari al 70 per cento, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle cooperative e imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007.

6. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pari a quattro volte l'importo di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

5.0.7

MARINELLO, STEFANO, DALLA TOR

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96")

1. All'articolo 7, comma 1, la lettera a) è soppressa.
2. All'articolo 7, il comma 2 è soppresso.
3. All'articolo 8, comma 1, le parole: "a)", sono soppresse.
4. All'articolo 8, il comma 3 è soppresso.
5. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore".

6. All'articolo 10, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

''1-bis) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, le catture accessorie o accidentali di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima sono rigettate in mare.

1-ter) È abrogata ogni disposizione in contrasto con le disposizioni in materia di obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013''.

7. All'articolo 11, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

''1-bis) Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a-bis) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 euro, fino a 50 kg di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, da 100 a 1000 euro, nel caso di quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima comprese fra 50 e 100 kg, e da 1000 a 6000 euro nel caso di quantità superiori a 100 kg. Per gli accertamenti della quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, al valore rilevato deve essere applicata una riduzione pari al 10 per cento. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

1-ter) Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari sottotaglia di specie ittiche non soggette all'obbligo di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a-bis) non è applicata sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca''.

8. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole ''articolo 11, commi 1,'' sono aggiunte le seguenti: ''1-bis''.

9. Il provento delle sanzioni per tutte le violazioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è destinato al finanziamento del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

10. Le depenalizzazioni oggetto del presente articolo non si applicano in alcun caso alle ipotesi di cattura di specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, nonché di specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione adottati dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali cui la stessa aderisce.

11. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce ''taglie minime'' ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente.».

5.0.8

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni correttive e modificative
del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dai seguenti:

''2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata ''pesca-turismo'';

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate ''ittiturismo'';

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, purché gli stessi provengano in prevalenza dall'attività di pesca dell'imprenditore ittico, nonché le azioni di promozione dei relativi prodotti e la valorizzazione socio culturale dell'attività di pesca;

d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

2. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è soppresso.

3. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: ''comma 1'', sono sostituite con le seguenti: ''comma 2'';

4. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:

''3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto''.

5. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

6. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: "tempi vietati" sono inserite le seguenti: "quando tali divieti siano finalizzati alla tutela e conservazione delle risorse ittiche e dell'ambiente marino"».

5.0.100 (testo 3)/2

GALIMBERTI

Decaduto

All'emendamento 5.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 1.

5.0.100 (testo 3)/1

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, VALENTINI, SAGGESE, PANIZZA, STEFANO

Decaduto

All'emendamento 5.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 5-bis», apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 4, comma 1, le parole: "in misura prevalente" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

"a-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Chiunque esercita la vendita diretta al dettaglio di prodotti non provenienti esclusivamente dalla propria azienda, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 2.000 euro e con la confisca dei beni posti in vendita".»;

a-ter) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «aperti al pubblico,» sono inserite le seguenti: «ovvero su aree private,»;

al comma 4 sopprimere la seguente parola: «prevalentemente».

5.0.100 (testo 3)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo)

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "aperti al pubblico," sono inserite le seguenti: "ovvero su aree private," e dopo le parole: "la comunicazione" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 3";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole da: "anche ai terreni" fino a: "patrimonio indisponibile" sono sostituite dalle seguenti: "anche ai terreni di qualsiasi natura";

c) all'articolo 11, comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a favore di società di persone esercenti attività agricole costituite esclusivamente tra i predetti soggetti e ancorché il cessionario non ne sia socio".

2. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fiscale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e di tracciabilità.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella preparazione degli alimenti o concernenti le disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli impren-

ditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività;»».

5.0.9

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI, PANIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Vendita diretta)

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.

2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituito dal seguente:

''g) ai cacciatori, singoli o associati che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungotico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività''.

5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009».

5.0.10

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA, GAETTI

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Vendita diretta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura)

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fiscale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igienico-sanitaria e di etichettatura.

2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella preparazione degli alimenti o concernenti le disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:

''g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività;''».

5.0.11

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Concessioni demaniali per l'acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale richieste da imprese di pesca, acquacoltura e loro consorzi, e dalle relative organizzazioni di produttori per iniziative di pesca e acquacoltura, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, piscicoltura, molluschicoltura, realizzazione di manufatti per il conferimento, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio. Le concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Alle concessioni di specchi acquee demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, dopo il 1° gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo della misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni».

5.0.12

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Concessioni demaniali per l'acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale richieste da imprese di pesca, acquacoltura e loro consorzi, e dalle relative organizzazioni di produttori per iniziative di pesca e acquacoltura, ripopolamento attivo o passivo, protezione della fascia

costiera e di zone acquee, piscicoltura, molluschiocoltura, realizzazione di manufatti per il conferimento, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio. Le concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, dopo il 1° gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo della misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni».

5.0.13

MARINELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in favore delle navi da pesca in un'ottica di semplificazione)

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.

3. Nei casi indicati al precedente comma 2, la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

4. Fermo restando quanto previsto al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.

5. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, o tra soci appartenenti alla medesima cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

6. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

7. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella *d*) allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869».

5.0.14

RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di licenza di pesca e in favore delle navi da pesca)

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca, rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.

3. Nei casi indicati al precedente comma 2 la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

4. Fermo restando quanto previsto al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.

5. Fermo restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in

caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

6. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

7. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella *d*) allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869».

5.0.15

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Equipollenza tra imprenditore agricolo e imprenditore ittico)

1. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, recante "misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura" al settore della pesca non si applicano:

a) la disciplina delle società di comodo di cui al decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, per effetto della disapplicazione prevista, in favore delle società che esercitano esclusivamente attività agricole, dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012, prot. 2012/87956;

b) l'obbligo di adesione al SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, così come previsto dalla bozza del nuovo decreto diramato dal Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare, che all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* esclude dall'obbligo le imprese, di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali;

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, così come previsto dal successivo comma 3 che ne esclude l'applicazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

2. Ai lavoratori dipendenti del settore della pesca marittima è esteso il sistema di ammortizzazione sociale ordinario previsto dalla Cassa integrazione guadagni agricoltura di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e

agli articoli 14 e 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni e modificazioni.».

5.0.16

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tassa di concessione e di licenza di pesca)

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nelle licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso è applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta prima della scadenza degli otto anni in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza permane in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza».

5.0.17

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Titoli professionali)

1. All'articolo 261, comma 1, punto 5), del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi.''

2. All'articolo 264 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

''1-bis. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi''.

3. All'articolo 274 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. In alternativa al numero 5) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo, è sufficiente aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di sei mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisca altresì i programmi''».

5.0.18

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Delega al Governo per il riassetto del servizio fitosanitario nazionale)*

1. Al fine di procedere al riassetto organizzativo del servizio fitosanitario nazionale e fare fronte più tempestivamente alle frequenti emergenze settoriali che condizionano l'economia agro-forestale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo è delegato ad introdurre apposite modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) potenziare le attività di ricerca sul campo;
- b) disporre una più efficace sinergia con i servizi regionali preposti;
- c) consentire la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per quanto attiene ai mezzi impiegati nei servizi fitosanitari, nonché l'impiego senza limitazioni, nelle situazioni di emergenza, delle risorse finanziarie rese disponibili su fondi comunitari, nazionali e regionali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalle disposizioni introdotte in attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

5.0.19

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Taglie minime di cattura)

1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

''Art. 86. - (*Sottotaglia*). - 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.

2. La taglia minima dell'acciuga (*engraulis encrasicolus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.

3. La taglia minima della sardina (*sardina pilchardus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.

4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento (CE) n. 1967/2006.

5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce 'taglie minime' ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente''».

5.0.32 (già em. 23.0.6)

VALENTINI

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Taglie minime di cattura)

1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

''Art. 86. - (*Sottotaglia*) - 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sotto taglia si intendono gli esemplari

non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.

2. La taglia minima dell'acciuga (*engraulis encrasicolus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.

3. La taglia minima della sardina (*sardina pilchardus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.

4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento (CE) n. 1967/2006.

5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce 'taglie minime' ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente'».

5.0.20 (testo 5)

BERTUZZI, RUTA, PIGNEDOLI, ALBANO, GATTI, FASIOLO, DONNO, PANIZZA, SCOMA, DALLA TOR, RUVOLO, AMIDEI

Accolto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Società di affiancamento per le terre agricole)

1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad adottare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti criteri:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agri-

coltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore, analoghi a quelli previsti per le *start-up* ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:

1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;

2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;

3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi diversi da quelli contemplati nei numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato del rapporto di affiancamento;

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo regolamento di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.

3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata.

4. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni inte-

ressate provvedono agli adempimenti di rispettive competenze con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora il regolamento di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la relativa copertura deve essere individuata in appositi provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento».

5.0.21

RUTA, VALENTINI

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modificazioni alla legge 28 agosto 1989, n. 302)

1. All'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui al comma 37 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."».

5.0.22

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione)

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:

1) la sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;

2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento''».

5.0.23

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione adempimenti per navi da pesca e registro infortuni)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:

a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

5.0.24

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ricerca effettuata da strutture cooperative)

1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca istituzionale, il 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.

2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento».

5.0.25

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968)

1. All'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 dopo le parole: "per la raccolta di" sono inserite le seguenti: "ricci di mare".

2. All'articolo 140, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"g) l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura"».

5.0.26

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esclusione tenuta inventario di bordo)

1. Alla lettera *a*) dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, ad esclusione delle navi da pesca”.

5.0.27

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rapporti di lavoro nel settore della pesca)

1. All'articolo 2, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

”*b-bis*) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca”».

5.0.28

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

”*b-bis*) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca.”».

5.0.29

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN,
LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione dall'applicazione ASpI del settore della pesca)

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

''*b-bis*) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca''».

5.0.30

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi in materia ambientale)

1. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rfinanziate dalla legge di stabilità».

5.0.31

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Cessione dei prodotti ittici)

1. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si intendono assolute in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009».

Art. 6.**6.1**

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

6.2

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile*All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. È istituito nell'ambito delle risorse umane strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso la banca dati gestita dalla Sogei S.p.A. il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza i dati già inseriti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti esclusivamente in formato elettronico con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di registrazione delle citate attività presso la banca dati di cui al comma 2 e le modalità di accesso da parte degli utenti».

b) sopprimere il comma 4.

6.3

PUGLIA

Respinto*Al comma 2, dopo le parole: «a carico del bilancio dello Stato», aggiungere le seguenti: «e delle aziende».*

6.4

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

6.9 (testo 2)

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «attività agricole» inserire le seguenti: «e di acquacoltura».

Al comma 4, sostituire le parole: «dell'agricoltura biologica» con le seguenti: «dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche».

Al comma 5, sostituire le parole: «all'agricoltura biologica» con le seguenti: «all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche».

6.5

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «sistemi informativi», aggiungere le seguenti: «dagli adempimenti del presente comma, sono esentate le produzioni destinate all'autoconsumo e le produzioni a km zero».

6.6 (testo corretto)

DALLA TOR

Accolto

Al comma 3, dopo le parole: «i registri aziendali» inserire le seguenti: «nonché la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato II del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati.»

e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lo scambio dei dati fra questi.».

6.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 3, dopo le parole: «decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

6.7

IL RELATORE

Accolto

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

6.8

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Al comma 5, ultimo rigo, dopo le parole: «il SIB.» aggiungere le seguenti: «Le Regioni che non attivano i sistemi informatici sono escluse dai benefici di legge e le conseguenti ricadute positive, non realizzate dai produttori, sono poste a carico delle Regioni non inadempienti.».

6.0.1

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN,
LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nell'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Verifiche di attrezzature, sostituire la tabella con la seguente:

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica quinquennale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica quinquennale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica quinquennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica quinquennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere per numero di giri 450 (m x giri/min)	Verifica quinquennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere per numero di giri o > 450 (m x giri/min)	Verifica quinquennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive ed instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica quinquennale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica quinquennale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica quinquennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica quinquennale

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica quinquennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo I (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insiemi classificati in III e in IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua	Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria	Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo I D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria	Verifica di integrità decennale
Attrezzatura/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insieme contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dei vapori d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Generatori di vapore acqua	Vesita interna: quinquennale Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di integrità: decennale
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS \leq 350$ °C	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS > 350$ °C	Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 Kw	Verifica quinquennale
(436) Allegato così sostituito dall'art. 149, comma 1, D.Lgs. 3 agosto	

6.0.2

SCOMA

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di emissioni degli allevamenti)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

”z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso	Meno di 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo)	Meno di 40.000

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 40.000
Altro pollame	Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo)	Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 500
Struzzi	Meno di 1.500

b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera *nn*) è soppressa».

6.0.3

CIOFFI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di emissioni degli allevamenti)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

''z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo

prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso	Meno di 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 40.000
Altro pollame	Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 500
Struzzi	Meno di 1.500

b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa».

6.0.4

DI MAGGIO

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di emissioni degli allevamenti)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

''z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso	Meno di 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 40.000

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Altro pollame	Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo)	Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 500
Struzzi	Meno di 1.500

”;

b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa».

6.0.6

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.

2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: ”Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: ”14 per cento”».

6.0.5

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: », nonché ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le quali è prevista un'aliquota del 5 per cento.»

2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: »Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale», sostituire le parole: »12 per cento» con le seguenti: »13 per cento»».

6.0.7

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: », nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per le quali è prevista un'aliquota del 4 per cento.»

2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

6.0.8

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto di animali)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente ulteriore comma:

"4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla protezione degli animali e previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 marzo 2008, anche per il trasporto di animali vivi"».

6.0.9

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti operanti nelle zone montane)

1. All'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973,

n. 601, dell'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", sostituire le parole: "12 per cento" con le seguenti: "15 per cento"».

6.0.10

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Esenzione PEC per le piccole imprese)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile"».

6.0.11

PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA,
ZIN, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 in materia di prestazioni di lavoro accessorio)*

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: "commerciali," sono aggiunte le seguenti: "agricoli";
- b) il comma 2 è abrogato».

6.0.12

PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA,
ZIN, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Estensione dell'utilizzo dei vouchers in agricoltura)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "di carattere stagionale effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da persone iscritte regolarmente nell'assicurazione generale obbligatoria,";
- b) al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.0.13

PANIZZA, ZELLER, ZIN, BATTISTA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sorveglianza sanitaria)*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

«*b*-bis) quando l'azienda utilizza lavoro dipendente per più di 50 giornate all'anno».

6.0.14

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, CANDIANI

Respinto*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Abilitazione all'utilizzo di macchine agricole)*

1. Per l'utilizzo delle macchine agricole l'abilitazione degli operatori prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è richiesta ai soggetti titolari di una delle patenti richiamate dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da almeno sei mesi».

6.0.15

PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Ritirato*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Abilitazione macchine agricole)*

1. L'abilitazione degli operatori di cui dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'utilizzo delle macchine agricole non è richiesta agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2035 del codice civile».

6.0.20

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

Respinto

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nell'Allegato VII Verifiche di attrezzature, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto: "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato", e "Verifica annuale", è inserito il seguente:

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro elevabili e carri per la coltivazione di frutta in agricoltura	Verifica triennale

6.0.21

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di orario di lavoro degli operai agricoli)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto il seguente ulteriore comma:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993"».

6.0.22

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

Accolto

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di attività che costituiscono subappalto)

1. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

''b-bis) l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati''».

6.0.23

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'**articolo 6** inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Estensione diritti dei consumatori alle microimprese)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''Ai consumatori'' sono inserite le seguenti: '', alle microimprese''».

6.0.24

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

1. All'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i prodotti con accisa fissata pari a zero l'obbligo della tenuta dei registri di cui al presente comma non sussiste''».

6.0.25

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dopo il paragrafo 6, è inserito il seguente:

''Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al paragrafo precedente gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro''».

6.0.26

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI

Ritirato*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)*

1. All'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: ''compresi quelli artigiani'', sono inserite le seguenti: ''e le aziende agricole con vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228''».

6.0.27

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)*

1. All'articolo 19 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è inserito il seguente comma:

''3-bis. Non sono tenuti all'obbligo della tenuta del registro di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua inferiore a 50 ettolitri di aceto''».

6.0.28

DI MAGGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(IMU aree montane)

1. All'articolo 22, comma 2, capoverso 5-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: "terreni posseduti", inserire le seguenti: "o condotti"».

Art. 7.**7.1**

RUTA

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (Disposizioni in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed istituzione dell'Agenzia nazionale "Verdissima"). - 1. Al fine di procedere a una razionalizzazione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate, è istituita, con sede legale in Roma, l'Agenzia nazionale di ricerca in agricoltura e per lo sviluppo agroalimentare e forestale denominata "Verdissima", che ha come propri compiti la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari italiani e delle relative filiere agroalimentari, la ricerca e la sperimentazione per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare, la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari, agricoli, forestali e ittici anche ai fini statistici e socio-economici, il coordinamento dei soggetti pagatori, le erogazioni in agricoltura e la relativa funzione di controllo, lo sviluppo della ruralità, della forestazione, dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari, il supporto e il sostegno globale alle attività imprenditoriali agricole, anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria, l'agevolazione del ricambio generazionale e la mobilità del mercato fondiario rurale, oltre ogni funzione già svolta dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), dall'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) spa, dalla Società di gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) srl, da Investimento per lo sviluppo (ISI) srl, dal Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN) e dall'Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura (AGECONTROL), in forza delle rispettive leggi istitutive e delle successive disposizioni normative.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente di ricerca in agricoltura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'Agenzia ha sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione ed è articolata, anche nelle sedi regionali, in quattro dipartimenti corrispondenti alle seguenti autonome aree funzionali:

a) Verdissima ricerca, che esercita le funzioni in materia di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agro alimentare e che esercita l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite

da società territoriali partecipate, come rete di *spin-off* universitari, così da permettere altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali; esercita altresì le funzioni in materia di trattamento delle informazioni e l'analisi di dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT;

b) Verdissima controlla, che esercita le funzioni in materia di controllo e di ispezione delle imprese agricole e agroalimentari e opera in stretto collegamento con gli organi di controllo e di repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri;

c) Verdissima eroga, che esercita le funzioni in materia di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni;

d) Verdissima promuove, che esercita le funzioni in materia di gestione dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e del sistema produttivo delle filiali agroalimentari, di sviluppo e sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria.

4. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio;
- c) il collegio dei revisori.

5. Il presidente, scelto tra personalità di indiscussa moralità e di alta qualificazione professionale anche in materia di politiche agricole, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia e presiede il consiglio.

7. Il consiglio è composto dal presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità oltre che di elevata qualificazione professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

8. Al consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Agenzia. In particolare il consiglio:

- a) adotta il regolamento organizzativo dell'Agenzia;
- b) delibera in ordine al trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia e adotta il relativo regolamento;

- c) adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione, cessazione dal servizio dei dipendenti;
- d) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
- e) esamina e approva il bilancio;
- f) esercita le ulteriori competenze indicate dallo statuto.

9. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel Registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

10. Il collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

11. In sede di prima applicazione lo statuto dell'Agenzia è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. Lo statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'Agenzia e in particolare:

- a) stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Agenzia;
- b) disciplina il funzionamento degli organi e, in tale ambito, stabilisce i *quorum* costitutivi e deliberativi di quelli collegiali;
- c) stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;
- d) definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati gli organi di cui al comma 4.

14. Alla data di entrata in vigore dello statuto, gli enti di cui al comma 1 sono soppressi, ad eccezione del SIN, per il quale l'Agenzia subentra ad AGEA nella titolarità delle azioni da essa possedute. L'Agenzia succede agli enti soppressi in tutte le loro funzioni, competenze, poteri e facoltà come in tutti i loro rapporti attivi e passivi. All'Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi.

15. L'Agenzia subentra come datore di lavoro nei contratti di lavoro del personale degli enti soppressi, con il medesimo trattamento giuridico, economico e previdenziale in essere.

16. La dotazione organica dell'Agenzia è pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato in forza alla data del 31 dicembre 2012 agli enti soppressi.

17. Entro sessanta giorni dalla data di subentro dell'Agenzia nelle funzioni degli enti soppressi, il consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto e dall'articolazione territoriale.

18. Il Governo è delegato ad adottare prima dell'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti ulteriori che risultassero necessari, finalizzati all'organizzazione e costituzione dell'Agenzia medesima, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.2 (testo 6)

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi» e le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare richiesto sugli schemi di decreti legislativi di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.»;*

b) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;*

c) *al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. La riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in enti, so-*

cietà o agenzie vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA»;

d) al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici alla riorganizzazione della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie a uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza, e di realizzare un *data base* integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati»;

e) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici»;

f) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato»;

g) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente»;

h) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.»;

i) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito *internet* o, in mancanza, nel sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.».

7.3

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi»;

b) al comma 2, sostituire la lettera *d)* con la seguente: «*d)* riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

7.4

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) sopprimere la lettera *c)*

2) alla lettera *d)*, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) ridimensionamento e ridefinizione del ruolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale gestore dei flussi finanziari deri-

vanti dalla politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale.

1-bis) creazione di un polo del controllo con funzioni di gestore del sistema informatico dei controlli di cui all'articolo 1, comma 2 e coordinato dal Corpo forestale dello Stato, con trasferimento al Corpo stesso delle funzioni del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e della società Agecontrol Spa.

2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare mediante l'istituzione di un'unica struttura di *governance*, sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con committenza unica e sistema della ricerca pubblica, e trasformazione degli attuali enti di ricerca e sperimentazione, inclusi il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e l'Istituto nazionale di economia agraria, in dipartimenti di tale struttura.»

b) al comma 4, sostituire le parole da: «sono trasmessi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»

c) sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «imprese agricole sono», aggiungere le seguenti: «registrati, mediante apposito software, nei server della Sogei s.p.a. e».

7.5

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Accolto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «criteri di nomina» con le seguenti: «modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza».

7.6

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Precluso

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1.

7.7

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LANIECE

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera d), capoverso e il numero 1) con i seguenti:

«d) riduzione a non più di tre degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da realizzare mediante:

1) la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché dell'attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale, al fine di ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, di favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi con particolare riferimento alle modalità di gestione delle misure nazionali inserite a partire dal 2015 nei PSRN e del sistema di pagamenti, nonché prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL s.p.a.».

7.8

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera d), numero 1 sostituire le parole da: «riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)» fino a: «attualmente detenute da AGEA» con le seguenti: «soppressione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e istituzione di una Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura che si articola in dipartimenti interregionali che subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Restano confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'Agenzia interregionale avrà anche la funzione di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194,».

Consequentemente sopprimere le parole: «con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA.».

7.9

DALLA TOR

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «nonché dell'attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale,» con le seguenti: «nonché dell'attribuzione del coordinamento e della gestione del SIAN al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la riforma dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 99 del 2004».

7.10

PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).

7.11

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione del settore agricolo, agroalimentare, delle foreste e della pesca mediante incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria, di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454, nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e successiva riorganizzazione che preveda una riduzione e concentrazione delle strutture di ricerca e delle sedi operative, ispirata a criteri di efficacia ed efficienza nell'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e immobiliari, mantenendo funzioni di sostegno ai sistemi territoriali ed impulso all'innovazione delle imprese, anche attraverso l'attivazione degli accordi strutturali con Regioni, con altre pubbliche amministrazioni e con privati».

7.12

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici, mediante istituzione di un unico ente preposto alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria con conseguente accorpamento del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'Istituto nazionale di Economia agraria (INEA) di cui agli articoli 1 e 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454. Tale accorpamento dovrà prevedere la razionalizzazione delle funzioni tecniche e amministrative, salvaguardando al contempo le specificità delle competenze di provenienza, e creando le condizioni di sinergia con l'attività di altre istituzioni scientifiche, anche di natura privatistica. L'ottimizzazione funzionale e il potenziamento delle attività sul campo dovrà garantire il mantenimento di un'articolazione di livello nazionale e regionale delle attività di ricerca, nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni;»

7.13

FATTORI, GAETTI, DONNO, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 2), dopo le parole: «spin-off tecnologici» inserire la seguente: «pubblici».

7.14

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Accolto

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 4.

7.15

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 4), sostituire le parole: «o soppressione», con le seguenti: «finanziaria e operativa».

7.16

DI MAGGIO

Accolto

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «l'assistenza tecnica agli allevatori», inserire le seguenti: «e della disciplina della riproduzione animale».

7.17

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «l'assistenza tecnica agli allevatori», inserire le seguenti: «e della disciplina della riproduzione animale».

7.18

SCOMA

Accolto

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «dell'assistenza tecnica agli allevatori», inserire le seguenti: «e della disciplina della riproduzione animale».

7.19

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Accolto

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «l'assistenza tecnica agli allevatori», inserire le seguenti: «e della disciplina della riproduzione animale».

7.20

DI MAGGIO

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del sistema di consulenza al settore», inserire le seguenti: «e delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».

7.21

SCOMA

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del sistema di consulenza al settore», inserire le seguenti: «e delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».

7.22

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del sistema di consulenza al settore», inserire le seguenti: «e delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».

7.23

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Respinto

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «alle relative associazioni di allevatori», con le seguenti: «alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia».

7.24

DI MAGGIO

Respinto

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «alle relative associazioni di allevatori», con le seguenti: «alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».

7.25

SCOMA

Respinto

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «alle relative associazioni di allevatori», con le seguenti: «alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».

7.26

SCOMA

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le associazioni di allevatori delle razze equine sportive, per adempiere a tali funzioni utilizzeranno le risorse presenti nei fondi europei destinati alla politica agricola comune (PAC) relativa al periodo 2014-2020, in particolare relative al programma operativo nazionale (PON) e dalle maggiori entrate provenienti da giochi e scommesse. La ripartizione di tali fondi tra le diverse associazioni di allevatori verrà stabilita con apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 7, della legge 19 novembre 2008, n. 184 e successive modificazioni;».

7.27

DI MAGGIO

Respinto

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «associazioni di allevatori», con le seguenti: «organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».

7.28

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Respinto

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «associazioni di allevatori», con le seguenti: «organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia.».

7.29

SCOMA

Respinto

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «associazioni di allevatori», con le seguenti: «organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia.»

7.30

DI MAGGIO

Respinto

Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.»

7.31

SCOMA

Respinto

Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.»

7.32

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Respinto

Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.»

7.33

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Respinto

Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.»

7.34

MARINELLO, DALLA TOR

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis. Introduzione della qualifica di Imprenditore Agricolo Equestre (IAE), per le attività che riguardano la gestione di scuderie e allevamenti di razze equine, ad esclusione degli ippodromi, seguendo il disposto del decreto legislativo n. 99 del 2004 per l'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), previa la provata disponibilità di aree coltivabili, interne o remote alle strutture, destinate allo sviluppo rurale (PSR 2014-2020) non inferiori all'ettaro e destinabili all'autoproduzione per l'alimentazione dei cavalli, e relativo allenamento e addestramento, con colture avvicendate come fieno, carote, avena, erba medica».

7.35 (testo 2)

CANDIANI, GAETTI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis. Prevedere che l'erogazione dei contributi statali previsti a legislazione vigente sulla tenuta dei libri genealogici avvenga sulla base del numero di capi gestiti su base regionale.».

7.36

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 4, sostituire le parole da: "sono trasmessi" fino alla fine del comma, con le seguenti: "sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari."»

b) sopprimere il comma 5.».

7.37

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «di concerto» inserire le seguenti: «con il Ministro della salute.».

7.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 6, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui al comma 2».

7.0.1 (testo 3)

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione della Banca delle terre agricole)

1. È istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata "Banca".

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

3. La Banca è accessibile nel sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito *internet*.

4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori».

7.0.2

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. in fine aggiungere le parole: "nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale";

2. le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli";

3. le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari";

al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli";

le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari";

comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, al primo periodo, prima delle parole: "attraverso il proprio sito istituzionale" premettere la seguente: "anche"».

7.0.3

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiungere, in fine, le parole: "nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale";

le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli";

le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari";

al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "che producono prodotti agricoli", sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli";

le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari";

al comma 7 sopprimere la lettera *b*). Conseguentemente sopprimere il comma 8"».

7.0.4

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiungere, in fine, le parole: "nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agro alimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale";

le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli";

le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari"».

7.0.5

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli";

le parole: "che producono prodotti agro alimentari", sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari"».

7.0.6

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 1 infine aggiungere le parole: "nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale"».

7.0.7

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli";

le parole: "che producono prodotti agroalimentari", sono sostituite dalle seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari"».

7.0.8

CANDIANI

Decaduto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art.7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 3, comma 7, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.».

7.0.9

CANDIANI

Decaduto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, al primo periodo, prima delle parole: "attraverso il proprio sito istituzionale" premettere la seguente: "anche"».

Art. 8.**8.1**

IL RELATORE

Accolto*Sopprimere l'articolo.*

8.2

PUGLIA, DONNO

Precluso*Al comma 1, dopo le parole: «nonché alle», inserire le seguenti: «microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle».*

8.3

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Precluso*Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione, del 6 agosto 2008,», inserire le seguenti: «ed alle organizzazioni ed associazioni di produttori riconosciute.».*

8.4

SCOMA

Precluso*Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione, del 6 agosto 2008,», inserire le seguenti: «ed alle Organizzazioni dei produttori riconosciute.».*

8.5

DI MAGGIO

Precluso*Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione, del 6 agosto 2008,», inserire le seguenti: «ed alle organizzazioni dei produttori riconosciute.».*

8.6

FATTORI, GAETTI, DONNO, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «anche con riguardo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in particolare riguardo la corretta e tempestiva informazione circa la effettiva possibilità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio».

8.7

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «anni 2014 e 2015» con le seguenti: «anni 2015 e 2016» e sostituire le parole: «anno 2016» con le seguenti: «anno 2017».

8.8

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

8.0.1

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per prevenire l'abbandono del territorio rurale)

1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n.1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2015 e 2016, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei co-

muni con popolazione al 31 dicembre 2013 inferiore a diecimila residenti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano l'attività agricola a decorrere dal 1° gennaio 2015 nel territorio dei comuni aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'agevolazione stessa.

4. L'agevolazione fiscale di cui ai commi 1 e 2 è concessa nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro all'anno per gli anni 2015 e 2016. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

8.0.2

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA, GAETTI

Accolto

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2015 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziata dalla legge di stabilità».

8.0.3

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Piani nazionali di settore)

1. A decorrere dall'anno 2015 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2015, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

3. Per l'anno 2015 le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivicolo oleario, dal piano cerealicolo e dal piano d'azione per l'agricoltura biologica».

Art. 9.

9.1

IL RELATORE

Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.2

CANDIANI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.3

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA, CIOFFI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.4

SCOMA

Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.5

DI MAGGIO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.6

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA

Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.7

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Precluso*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nel rispetto della normativa europea, l'introduzione di un segno identificativo pubblico e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale, nonché dispone il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza».

9.8

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Precluso*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al primo periodo, sopprimere lo parola: «privato»;
 - b) al secondo periodo, dopo lo parola: «marchio», aggiungere le seguenti: «di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
-

9.9

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Precluso*Al comma 1, sopprimere la parola: «maggiormente».*

9.10

SCALIA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale», inserire le seguenti: «che indichi anche l'impiego di manodopera di qualità».

9.11 (testo 2)

FASIOLO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la tutela, promozione e sviluppo dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, gli Enti e le Associazioni senza fini di lucro che si occupano di tutela, sviluppo e promozione dei prodotti di cui agli elenchi previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, non sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2000. Per tali finalità, i predetti soggetti possono ottenere marchi collettivi nazionali ed europei senza pregiudizio per i soggetti che producono tali prodotti, nel rispetto delle norme tecniche che hanno permesso la loro iscrizione negli elenchi.».

9.12

ALBANO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole d'eccellenza locali, è istituito il Registro delle Associazioni nazionali delle Città d'Identità. Possono essere iscritte nel Registro le associazioni costituite allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti enogastronomici, operanti, da almeno cinque anni, sul territorio nazionale e i cui associati provengano da almeno undici Regioni e cinquanta Comuni. Tale Registro è tenuto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, provvede all'iscrizione degli aventi diritto».

9.0.1

SAGGESE, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, VALENTINI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Interventi per la tutela e la promozione della dieta mediterranea)*

1. Ai fini della tutela e della promozione della dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e quale modello nutrizionale cui sono legate specifiche attività economiche, ambientali, sociali e culturali, il presente articolo persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea e la salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemi di ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;

c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza;

d) predisporre attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea, e sulle culture e i paesaggi a essa associati, anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado;

e) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale;

f) promuovere la dieta mediterranea particolarmente nell'ambito dei siti iscritti nella lista del patrimonio materiale dell'umanità UNESCO, valorizzandovi le colture tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici ad essi connessi.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale, e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.

3. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio "dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità", di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali. Con il medesimo decreto sono definite le procedure per la concessione, la verifica e il controllo sul suddetto marchio nonché le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo.

4. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della dieta mediterranea, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari per i quali è stato concesso;

b) l'uso del marchio può avvenire a scopo occasionale quale: pubblicitario, di avvenimenti tecnici o commerciali, quali: fiere, corsi, convegni, oppure a scopo continuativo: quali carta da lettera, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario. Il marchio può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata o ai marchi UNESCO ed in tal caso nel rispetto della normativa internazionale in materia;

c) il diritto d'uso del marchio è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali valuta le domande di concessione del marchio e risponde, positivamente o negativamente, comunque con atto motivato insindacabile, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Per poter accedere all'utilizzo del marchio è necessario, in ogni caso, assicurare adeguata visibilità alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e al valore culturale della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità. Il Ministero verifica altresì il permanere delle condizioni e delle modalità d'uso del marchio, anche attraverso il ricorso ai nuclei speciali delle Forze dell'ordine a ciò preposti.

6. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del marchio o delle norme della presente legge determinano la revoca della licenza d'uso del marchio che viene tempestivamente comunicata all'interessato.

7. Ai compiti di cui ai commi 4, 5 e 6 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i nuclei di Forze speciali di cui al comma 3 provvedono nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente.

8. Per l'attuazione delle finalità di tutela e promozione della dieta mediterranea, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea -

patrimonio dell'umanità. Per gli anni 2015 e 2016 sono stanziati, per il suddetto Fondo, per ciascun anno, 1 milione di euro. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.0.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, ZIN, BATTISTA, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misura volta ad incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli)

1. All'articolo 33, comma 2-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì considerate produttive di reddito agrario le attività connesse alla commercializzazione, ad opera di imprenditori agricoli, di prodotti acquistati, in misura non superiore ad un quinto del valore della loro produzione totale, da altri imprenditori agricoli"».

Art. 10.**10.1**

IL RELATORE

Accolto*Sopprimere l'articolo.*

10.2

CIOFFI, DONNO, GAETTI

Precluso*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».

10.3

CIOFFI, DONNO, GAETTI

Precluso*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: "entro due mesi", premettere le seguenti: " qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,"».

10.4

SCOMA

Precluso*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole:

”entro due mesi”, premettere le seguenti: ”qualora la rete d’impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,”».

10.5

DI MAGGIO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All’articolo 3 , comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: ”entro due mesi”, premettere le seguenti: ”qualora la rete d’impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,”».

10.6

SCOMA

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, seguenti periodi: ”Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all’Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell’imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma”».

10.7

DI MAGGIO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ”Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all’Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell’imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma».

10.0.1

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Ritirato

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica all'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, in materia di contratti di rete)

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto, liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma."».

10.0.2

DONNO, PUGLIA, CATALFO, GAETTI

Accolto

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Assunzione congiunta di lavoratori)

1. Al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento"».

10.0.3

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 3 , comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: "entro due mesi", sono premesse le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,"».

Art. 11.**11.100**

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, dopo le parole: «Le pubbliche amministrazioni interessate,» inserire le seguenti: «tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali,».

11.1

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministrazioni interessate», inserire le seguenti: «i comuni, le unioni dei comuni, le regioni e gli enti vigilati,».

11.2

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Accolto

Al comma 1, lettera a), capoverso «7-bis», dopo la parola: «forniscono» inserire la seguente: «a titolo gratuito».

11.3

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La partecipazione agli aiuti europei è estesa alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020 attraverso l'istituzione di un apposito Fondo a valere sulle risorse del Piano Sviluppo Rurale – PSR».

11.0.1

PIGNEDOLI

Precluso

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(ConSORZI di tutela per le bevande spiritose)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente articolo».

11.0.100

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per assicurare l'attuazione della nuova Politica agricola comune)

1. All'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 3-bis, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:

"f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503."

2. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nel-

l'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti relativi ai regimi di sostegno di cui all'allegato I del citato regolamento (UE) n. 1307/2013 inerenti le operazioni di cui alla lettera *c*) del comma 45 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il beneficiario può manifestare la volontà di cessione nella domanda unica presentata ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni. Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503."

4. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro in deroga all'articolo 59, comma 1, del codice

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"».

11.0.200

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:

"132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ISA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica - anche su piattaforma informatica - dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso d'interventi a condizioni di mercato, ISA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, ISA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso d'interventi a condizioni agevolate, ISA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari di ISA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali."

2. La legge 19 dicembre n. 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono

abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati».

11.0.1000

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per assicurare l'attuazione della nuova Politica agricola comune)

1. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti, certificati dai competenti organismi pagatori e ceduti a ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, inerenti le operazioni di cui all'articolo 4, comma 45, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il beneficiario deve manifestare la volontà di cessione nella domanda unica presentata ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Alle operazioni di cui al presente comma, si applica la compensazione di cui all'articolo 01, comma 16, secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del credito a ISMEA secondo le modalità indicate nel decreto di cui al periodo successivo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità, i limiti e i criteri, per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di crediti di cui al presente comma non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'ISMEA, si avvale direttamente dell'Anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503."

3. All'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 3-*bis*, dopo la lettera f-*bis*) è aggiunta la seguente:

"f-*ter*) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503."

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.2000/1

RUTA, PIGNEDOLI

Ritirato

All'emendamento 11.0.2000, capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 2.

11.0.2000/2

RUTA, PIGNEDOLI

Ritirato

All'emendamento 11.0.2000, capoverso «Art. 11-bis», comma 2, sopprimere il primo e il terzo periodo.

11.0.2000

IL RELATORE

Accolto*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:

"132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'ISA Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISA Spa opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISA Spa stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISA Spa interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISA Spa sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea".

2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.».

Art. 12.**12.1**

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.2

DALLA TOR

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di» con le seguenti: «anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la».

12.3

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "degli orientamenti" con le seguenti: "dei principi generali";

b) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi e fondi di mutualità anche in forma combinata fra loro a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole e la diretta gestione agli imprenditori agricoli in forma singola o associata";

c) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) disciplina dei Fondi di mutualità costituiti dagli imprenditori agricoli per l'erogazione di compensazioni a seguito di avversità atmosferiche, fitopatie epizootiche e per la stabilizzazione del reddito degli agricoltori";

d) istituzione di un corpo peritale autonomo per la rilevazione dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle infrastrutture agricole ed agli impianti produttivi ai fini dell'erogazione dei risarcimenti assicurativi e delle compensazioni dai fondi di mutualità;»

12.4

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dei rischi e delle crisi» inserire le seguenti: «e dell'attività di prevenzione».

12.5

BERTUZZI

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, tenendo in considerazione i due elementi del rischio concernente il prodotto e del rischio derivante dalla volatilità dei prezzi di mercato, anche attraverso una adeguata assegnazione delle risorse della Politica agricola comune alla copertura assicurativa dei rischi di mercato, favorendo:

1) lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole, rapportando le perdite economiche alle rese e ai cicli di produzione delle specifiche colture prodotte;

2) l'estensione della copertura assicurativa ai rischi di volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli al fine di garantire un'adeguata remunerazione del prodotto;

3) lo sviluppo di forme di assicurazione del reddito, come forma di gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo a seguito di crisi di reddito, dovute a fattori esogeni comuni a tutte le imprese dell'area o del settore considerato, così come definite a livello europeo anche al fine di rendere il sistema compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato in agricoltura;

4) l'introduzione di forme di assicurazione dal rischio finanziario per le imprese agricole con maggior rischio di esposizione debitoria».

b) Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati agroalimentari, con particolare riferimento a:

1) forme di organizzazione, requisiti delle organizzazioni dei produttori e delle unioni di rappresentanza, forme di rafforzamento delle organizzazioni interprofessionali ai fini dello sviluppo dell'integrazione economica;

2) intese di filiera, definendo criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza, potenziando il ruolo delle organizzazioni interprofessionali nella stipula, nella concertazione e nella

definizione delle strategie e delle politiche di ciascun comparto, favorendo la definizione di condizioni obbligatorie in merito alle condizioni contrattuali tra i soggetti della filiera al fine di prevenire squilibri di mercato che creino danno per i consumatori e gli operatori della filiera;

3) contratti di organizzazione e vendita, con particolare attenzione alle disposizioni in materia di contratti quadro».

12.6

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo:

1) lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;

2) l'estensione della copertura assicurativa ai rischi di volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli al fine di garantire un'adeguata remunerazione del prodotto».

12.7

DALLA TOR

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «strumenti assicurativi», inserire le seguenti: «e mutualistici, e la loro integrazione reciproca.».

12.8

DALLA TOR

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche prevedendo gradualità nelle agevolazioni;».

12.9

DALLA TOR

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori».

12.10

DALLA TOR

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis). Istituzione di un corpo peritale autonomo in funzione della trasparenza e della corretta erogazione dei contributi pubblici».

12.11

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, ZIN, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento:

- 1) agli accordi interprofessionali
- 2) ai contratti di organizzazione e vendita;
- 3) alle forme di organizzazione dei produttori agricoli (OP), anche mediante le modifiche del decreto ministeriale 12 febbraio 2007, n. 85 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 necessarie a modificare i requisiti di riconoscimento nelle seguenti forme:

aa) per i settori apistico, cerealicolo-riso-oleaginoso, sementiero, sughericolo, zootecnico e florovivaistico, di prodotti biologici certificati ed agroenergetico, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da cinque a tre;

bb) per i settori olivicolo e vitivinicolo, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da cinquanta a venti;

cc) per il settore pataticolo, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da venticinque a dieci;

dd) per il settore tabacchicolo, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da quaranta a dieci;

ee) per gli altri settori, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da cinque a tre;

ff) ai fini del requisito del volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli associati all'organizzazione, prevedere che, se si tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC, DOP o DOCG, la soglia minima del volume di prodotto debba essere conseguita nel triennio e non nell'anno;

gg) ai fini del requisito del volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli associati all'organizzazione, prevedere che, se si tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC, DOP o DOCG, il requisito della commercializzazione diretta del 75 per cento della produzione di ogni singolo socio deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento, a condizione che entro la fine del secondo anno successivo al riconoscimento la OP commercializzi direttamente almeno il 37,5 per cento di tale produzione;

hh) ai fini del requisito del volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli associati all'organizzazione, prevedere che, se si tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC, DOP o DOCG, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui alle lettere *ff)* e *gg)*, sono esclusi i prodotti autoconsumati».

12.12 (testo 2)

ALBANO, VALENTINI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) miglioramento delle condizioni di accessibilità ai mercati finanziari delle imprese agricole, ittiche e dell'acquacoltura, al fine di sostenere la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi, finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché al superamento da parte delle imprese stesse delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari».

12.13

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole da: «sono trasmessi», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»

b) sopprimere il comma 3.

12.14

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLO, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Ritirato

Nella rubrica, dopo le parole: «rischio in agricoltura», inserire le seguenti: «e nel settore della pesca e acquacoltura».

12.0.1

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione della Banca della Terra regionale)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, viene istituita la "Banca della Terra regionale".

2. La Banca della Terra regionale consiste in un inventario pubblico, completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di concessione o autorizzazione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di funzionamento della Banca della Terra regionale.

4. Le Regioni provvedono al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di beni di sua proprietà o di beni affidatigli in gestione in convenzione da soggetti pubblici e privati e inseriti nella Banca della Terra regionale.

5. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene concesso, la durata dell'autorizzazione o concessione e l'ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall'assegnatario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.

6. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440, per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il de-

grado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, le Regioni valorizzano le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.

7. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree spontanee;

8. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 13, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono alla Regione, indicando i terreni per i quali non si è ancora ricevuta conferma alla richiesta di iscrizione di cui al comma 13, lettera c). Decorso inutilmente tale termine, la Regione esclude temporaneamente i comuni inadempienti da ogni trasferimento, bando o finanziamento regionali fino al momento dell'effettuazione e trasmissione del censimento ai fini dell'inserimento dei terreni nella Banca della Terra regionale.

9. La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni nella Banca della Terra regionale.

10. La Regione provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 13.

11. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 13.

12. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 13, possono chiedere di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo da loro redatto e presentato secondo i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 13.

13. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440 "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate", il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce i seguenti principi e criteri ai quali le Regioni si dovranno attenere:

a) le norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni;

b) i criteri per l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni classificati come abbandonati o incolti;

c) le procedure per la richiesta formale ai proprietari e agli aventi diritto di poter iscrivere il terreno negli elenchi della Banca della Terra regionale;

d) l'accettazione espressa di tale richiesta rappresenta una condizione essenziale per la successiva autorizzazione o concessione del bene da parte della Regione;

e) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi della Banca della Terra regionale;

f) criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 10;

g) i criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti, con particolare riguardo ai giovani e alle donne;

h) i criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati, nonché le norme concernenti la eventuale revoca del contratto e l'introduzione di idonee garanzie a copertura del regolare pagamento dei canoni;

i) i criteri e modalità di controllo da parte dell'ente sull'attuazione dei piani di sviluppo di cui ai commi 10 e 12 e le procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità;

l) le modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative di cui al comma 9.

14. il Governo, entro il 30 dicembre di ogni anno, invia al Parlamento una relazione annuale contenente le informazioni sullo stato di attuazione della legge, contenente, in particolare, una stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nella Banca della terra regionale e sui principali risultati ottenuti, in particolare in termini di riduzione di costi e di promozione ed utilizzo della Banca della terra ai fini della realizzazione delle politiche per lo sviluppo agro-forestale.

15. Per la realizzazione della Banca della Terra regionale è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2015.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo ammontanti a 1.000.000 di euro per l'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.0.2

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«12-bis.

(Rivalutazione terreni e partecipazioni)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";

b) Al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015";

c) Al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2015"

2. Le maggiori entrate di cui al precedente comma confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.0.3

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso art. 10-bis (soggetti beneficiari) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale.

5. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale da almeno 5 anni consecutivi"».

Art. 13.**13.1**

IL RELATORE

Accolto*Sopprimere l'articolo.*

13.2RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI**Precluso***Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10. – (Benefici)» dopo la parola: «durata» sostituire le parole: «comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni» con le seguenti: «escluso il periodo di preammortamento e non superiore a venti anni».*

13.3RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI**Precluso***Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10. – (Benefici)» sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «quindici anni».*

13.4RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI**Precluso***Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10. – (Benefici)» dopo le parole: «dieci anni», sostituire la parola: «comprensiva» con le seguenti: «escluso il periodo di preammortamento».*

13.5

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10. - (Benefici)» sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «85 per cento».

13.6

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari)» alla lettera a) sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

13.7

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari)» Alla lettera c) dopo la parola: «civile» aggiungere le seguenti: «a titolo principale».

13.8

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari)» alla lettera e) sostituire le parole: «quaranta anni» con le seguenti: «quarantacinque anni».

13.9

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari)» alla lettera f) sostituire la parola: «quarantesimo» con la seguente: «quarantacinquesimo».

13.10

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari)» alla lettera f) dopo le parole: «conduzione di un» sopprimere la parola: «intera.

13.11

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari)» alla lettera f) dopo le parole: «prodotti agricoli» aggiungere le seguenti: «o di produzione di energia».

13.12

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis», comma 1, lettera f), al primo periodo, aggiungere in fine lo seguente parola: «autoprodotti».

13.13

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis. – (Soggetti beneficiari)», comma 2, dopo le parole: «forma societaria» aggiungere le seguenti: «a prevalente maggioranza giovanile».

13.14

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-quater. – (Risorse finanziarie disponibili)» sopprimere la lettera b).

13.0.1

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA, GAETTI, RUVOLO

Respinto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per favorire lo sviluppo di colture non finalizzate alla produzione alimentare)

1. Al fine di consentire lo sviluppo di colture agricole non finalizzate alla produzione alimentare, nonché facilitare la fitodepurazione e la bonifica di terreni soggetti a fenomeni di inquinamento, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in possesso di regolare fascicolo aziendale presso l'anagrafe istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, è consentita la coltivazione di canapa appartenente al genere *Cannabis spp*, esclusivamente previo impiego di sementi certificate ai sensi della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. Alle sementi di *Cannabis spp* non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, ottavo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

2. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

a) conservare il cartellino di certificazione sementiera e la relativa documentazione fiscale concernente l'acquisto delle sementi per un periodo non inferiore a dodici mesi successivi alla semina;

b) recapitare alla più vicina stazione operativa delle forze di pubblica sicurezza, entro e non oltre quindici giorni dalla semina, apposita comunicazione contenente le informazioni sull'ubicazione del lotto coltivato, sulla varietà di semente utilizzata e sulla prevista destinazione del prodotto ottenuto.

3. Il mancato rispetto dell'adempimento di cui al comma 2, lettera a), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Tale sanzione viene raddoppiata in caso di mancato rispetto dell'adempimento di cui al comma 2, lettera b).

4. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''6) la *Cannabis spp*, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli (thc) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;''».

13.0.2

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n.157, provvedendo alla individuazione nel territorio di propria competenza delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 1, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

13.0.3

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA, GAETTI, RUVOLO

Respinto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per la tutela dei paesaggi rurali di particolare pregio)

1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

''g-bis) le aree interessate dalla presenza dei paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2012'';

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. Nell'ambito delle aree tutelate ai sensi del comma 1, lettera g-bis), del presente articolo, gli organi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali che concorrono alla definizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica valutano prioritariamente l'esigenza di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli e le pratiche tradizionali che la supportano e consentire gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica.''.».

13.0.4

DONNO, PUGLIA, GAETTI

Respinto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Al comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: ''Ministro dell'economia e delle finanze'', aggiungere le seguenti: ''e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali'';

b) alla lettera *a)*, dopo il punto 4, aggiungere il seguente: ”4-*bis*. Opportune misure volte a ricomprendere, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese agricole e del settore della pesca tra i soggetti beneficiari del Fondo.”».

13.0.5

RUTA, PANIZZA, CANDIANI

Ritirato

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ”datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile” sono inserite le seguenti: ”ed agromeccanici”».

Art. 14.**14.1**

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Ritirato*Sopprimere l'articolo.***14.2 (testo 2)**

STEFANO, TARQUINIO, SCOMA, GAETTI, RUVOLO

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - (*Disposizioni in materia di filiera corta*) - 1. Al fine di promuovere il rapporto diretto fra produttori e consumatori nel comparto agroalimentare e valorizzare la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata "Prodotto di fattoria", finalizzata ad agevolare nell'etichettatura la comunicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di prima trasformazione immessi in commercio direttamente al consumatore finale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche associati in forma consortile o cooperativa.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;

b) riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007;

c) prevedere l'istituzione a cura delle Regioni di un Albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;

d) prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;

e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello Stato e delle Regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.

3. I comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e di prima trasformazione di cui al comma 2, lettera a), almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

14.3

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «ospedaliera» inserire le seguenti: «, aziendali e private».

14.4

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «possono prevedere», con le seguenti: «devono prevedere».

14.5

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «criteri di priorità per l'inserimento di» sopprimere le seguenti: «prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché» e, al comma 2, dopo le parole: «i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione» sopprimere le seguenti: «dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché».

14.6 (testo 3)

VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, AMATI, GRANAIOLA

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica»;

b) al comma 1, dopo le parole: «provenienti da filiera corta» inserire le seguenti: «agricola e ittica,» e dopo le parole: «impatto ambientale e di qualità» inserire le seguenti: «e della pesca sociale».

14.7

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

14.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: «i comuni definiscono» con le seguenti: «i comuni possono definire» e sopprimere le parole: «, previa richiesta degli operatori del settore».

14.8

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Al comma 2 dopo le parole: «e prodotti agricoli e alimentari» inserire le seguenti: «derivanti dall'agricoltura biologica o comunque».

14.0.1

PUGLIA, GAETTI, DONNO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Banca della Terra)*

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, per procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica e/o privata incolto e/o abbandonato nonché al fine di favorire il ricambio generazionale nel comparto agricolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un Albo denominato "Banca della Terra", elenco periodicamente aggiornato contenente le informazioni relative alla consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni di cui al comma 2 nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

2. La Banca della Terra comprende:

a) i terreni e gli immobili della riforma agraria che permangono nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a conclusione della procedura di assegnazione di cui all'articolo 20;

b) i terreni e gli immobili del demanio forestale non strettamente funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione forestale regionale;

c) i terreni e gli immobili di proprietà degli assessorati regionali o provinciali, comunque denominati, competenti in materia di agricoltura, sviluppo rurale e pesca e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza degli stessi;

d) i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri soggetti pubblici concedono in uso gratuito all'Amministrazione regionale;

e) i terreni e gli immobili che i privati concedono alla Banca della Terra secondo le modalità individuate nel regolamento di cui al comma 3.

3. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce i canoni concessori nonché le modalità e le procedure per la concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra a favore di imprenditori agricoli e giovani, che intendano in forma singola o associata valorizzarli attraverso progetti di sviluppo innovativi, anche di carattere sociale.

4. Le funzioni della Banca della Terra possono essere delegate dalla stessa alle cooperative di conferimento esclusivamente per operazioni di acquisizione e concessione di beni di proprietà dei soci conferitori.

5. Ciascuna regione e provincia autonoma individua la percentuale dei beni da concedere sulla base di apposita convenzione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di

trattamento, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. La convenzione disciplina la durata, almeno decennale, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.

6. L'assegnazione dei beni di cui al comma 5 avviene per la realizzazione di finalità solidaristiche e per il perseguimento almeno dei seguenti obiettivi, tenuto conto della loro vocazione:

a) produzione agricola destinata in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, ed in parte alle mense sociali per soggetti indigenti;

b) produzione energetica da fonti rinnovabili attraverso l'installazione di tettoie fotovoltaiche utilizzando le apposite risorse comunitarie e nazionali. L'introito derivante dalla vendita dell'energia al gestore della rete è destinato in parte alla Regione o alla provincia autonoma, come *royalties* di utilizzo, ed in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, come reddito di dignità.

7. La concessione dei beni di cui al presente articolo avviene esclusivamente attraverso procedure di evidenza pubblica e con le finalità dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di tutela del territorio.».

14.0.2

ORRÙ, RUTA, RANUCCI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni a sostegno dell'agricoltura delle Isole minori)

1. In considerazione del valore che le Isole minori rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, a decorrere dall'anno 2015 ai terreni agricoli situati nei comuni delle Isole minori, di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché alle imprese agricole ivi situate sono estese le agevolazioni previste dalla normativa vigente per i terreni agricoli situati nelle zone montane e svantaggiate.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 5 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero;

b) quanto a 3 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero;

c) quanto a 2 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

14.0.3

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al primo periodo sostituire le parole: "2.000 a euro 13.000" con le seguenti: "6.000 a euro 18.000" e sostituire le parole: "dieci ad un massimo di trenta giorni" con le seguenti: "trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni";

Al primo periodo sopprimere le parole da "e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione," fino alla fine del periodo.

Sopprimere il terzo periodo;».

14.0.4

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: "2.000 a euro 13.000" con le seguenti: "6.000 a euro 18.000" e sostituire le parole: "dieci ad un massimo di trenta giorni" con le seguenti: "trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni;"».

14.0.5

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sopprimere le parole da: "e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione," fino alla fine del periodo;

sopprimere il terzo periodo».

14.0.6

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: "750 ad euro 4.500" con le seguenti: "3.000 ad euro 9.000";

al secondo periodo sostituire le parole: "2.000 a euro 13.000" con le seguenti: "6.000 a 18.000";

aggiungere in fine il seguente periodo: "Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati."».

14.0.7

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: "750 ad euro 4.500" con le seguenti: "3.000 ad euro 9.000";

al secondo periodo sostituire le parole: "2.000 a euro 13.000" con le seguenti: "6.000 a 18.000"».

14.0.8

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 4, comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: "Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati."».

14.0.9

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 4, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "è punito" aggiungere le seguenti: "con la reclusione da 6 mesi a tre anni e"».

14.0.10

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 5 sopprimere il comma 4».

14.0.11

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 5, comma 4 sopprimere la lettera b)».

14.0.12

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 5 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "35 anni" con le seguenti: "50 anni"».

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica sopprimere la parola: «giovani»;
- b) ovunque ricorra la parola: «giovani» sostituirla con la seguente: «lavoratori».

14.0.13

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, in fine aggiungere le seguenti parole «L'iscrizione non comporta oneri per le imprese.»;

b) al comma 4, lettera b), dopo la parola «perdono» aggiungere le seguenti «uno o più».

14.0.14

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 6, comma 3 primo periodo in fine aggiungere le seguenti parole «L'iscrizione non comporta oneri per le imprese».

14.0.15

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 6, comma 4, lettera *b*) dopo la parola: «perdono» aggiungere le seguenti: «uno o più».

14.0.16

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 7, comma 1 lettera *a*) capoverso 1-*quinquies* sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire le parole «trentacinque anni» con le seguenti «quaranta anni»;

b) sopprimere le parole «diversi da quelli di proprietà dei genitori».

14.0.17

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 7, comma 1 lettera a) capoverso 1-*quinquies* sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».

14.0.18

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 7, comma 1 lettera a) capoverso 1-*quinquies* sopprimere le parole: «diversi da quelli di proprietà dei genitori».

14.0.19

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 7, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale».

14.0.20

GAETTI

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche alla legge 11 novembre 1996, n. 574)

1. Alla legge 11 novembre 1996, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

”Art. 1-bis.

(Ulteriore utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione)

1. Le acque di vegetazione di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso

il conferimento in impianti confinati di fertirrigazione, realizzati in modo tale da escludere qualsiasi effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali”.

b) all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

”3-bis. Le Regioni possono autorizzare l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione negli impianti di cui all'articolo 1-bis della presente legge, stabilendone le modalità operative, i limiti quantitativi di spandimento, le esclusioni di talune categorie di terreni ed i termini temporali di stoccaggio anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, al comma 1 dell'articolo 5 e al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.”».

14.0.21

D'ALÌ, RUVOLO

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

2. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di *compost* o a fini energetici».

14.0.22

D'ALÌ, RUVOLO

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature)

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

''*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana''».

14.0.23

D'ALÌ, RUVOLO

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di essiccatoi agricoli)

1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera *v*) è inserita la seguente:

''*v*-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 450.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante'';

b) alla parte II, punto 1, dopo la lettera *v*) è inserita la seguente:

«*v*-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato''».

14.0.24

D'ALÌ, RUVOLO

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di gestione dei rifiuti)*

1. All'articolo 185, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: "di biogas o di compostaggio", sono aggiunte le seguenti: "quando il digestato o il *compost* prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera *f*) del comma 1"».

14.0.25

PADUA, PIGNEDOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Nella parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 12-*bis*), dopo la parola: "basilico," sono inserite le seguenti: "origano a rametti o sgranato,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze"».

Art. 15.**15.1**

RUTA

Ritirato

Al Titolo IV, sopprimere il Capo 1.

15.2

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Ritirato

Sostituire gli articoli da 15 a 22, con il seguente:

«Art. 15.

*(Disposizioni in materia di prodotti derivanti
dalla trasformazione del pomodoro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, confezionati e venduti o posti in vendita o comunque immessi al consumo sul territorio nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salvaguardia dei prodotti derivanti dalla trasformazione delle varietà di pomodoro tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;

b) valorizzazione delle produzioni di pomodoro tipiche italiane, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;

c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro;

d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà;

e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

j) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà di pomodoro che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative con indicazione dei valori massimi riconosciuti,

dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche;

g) previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi delle norme abrogate dai decreti legislativi di cui al comma 1;

f) esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 16.**16.1 (testo 2 corretto)**

SAGGESE

Accolto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «suddivisi in base al contenuto di solidi solubili, espressi in residuo rifratto metrico», con le seguenti: «suddivisi in base al residuo secco» e le parole: «passaggio da un residuo rifrattometrico ad un altro» con le seguenti: «passaggio da un residuo secco ad un altro».

16.2 (testo 2)

ALBANO

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro»;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) pomodori semi-dry o semi secchi: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri».

Art. 18.

18.1

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Art. 19.

19.1

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

*Al comma 1, lettera a), sostituire rispettivamente le parole: «3.000» e
«18.000» con le seguenti: «2500» e «15.000».*

19.2

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

*Al comma 1, lettera b), sostituire rispettivamente le parole: «9.000» e
«54.000» con le seguenti: «10.000» e «60.000».*

Art. 21.

21.1

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «o in Turchia» fino alla fine
del paragrafo.*

Art. 23.**23.1**

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 2, sostituire le parole da: "sono trasmessi", fino alla fine del comma, con le seguenti: "sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari".

b) sopprimere il comma 3».

23.0.1

FATTORI, DONNO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile*Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:*

«TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRENI DEMANIALI AGRICOLI

Art. 23-bis.

(Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

1. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

''Art. 66. - *(Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)* - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al citato decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del de-

creto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

6. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

7. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

8. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

9. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affidare in affitto, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

11. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale''.

Art. 23-ter.

(Delega al Governo in materia di disciplina dell'affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come sostituito dall'articolo 23-bis della presente legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che nei terreni affittati siano vietati la coltivazione e l'allevamento di piante e di animali geneticamente modificati, anche a fini sperimentali;

b) prevedere che nei terreni affittati siano consentite esclusivamente coltivazioni a scopo alimentare;

c) prevedere che nell'assegnazione dei terreni sia data priorità alle coltivazioni integrate e biologiche, a sistemi agroecologici e ad attività di agricoltura sociale;

d) prevedere, nel rispetto della normativa vigente, che la durata dell'affitto sia adeguata ai cicli biologici naturali;

e) prevedere l'aggiornamento quinquennale del piano di utilizzazione dei terreni affittati.

3. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

23.0.2 (testo 3)

GATTI, RUTA, Rita GHEDINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:

«TITOLO V**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO****Art. 24.**

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.»;

b) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-*bis*) procede a monitoraggi costanti, su base trimestrale, anche accedendo ai dati disponibili presso l'INPS relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

c-*ter*) promuove iniziative, anche d'intesa con le autorità competenti in materia e le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati;»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-*bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere c-*bis*) e c-*ter*), avvalendosi delle commissioni provinciali integrazione salari ope-

rai agricoli, cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola.»;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dai medesimi enti. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa.»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

23.0.3

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI PER IL RILANCIO DEL SETTORE VITIVINICOLO

Art. 23-bis.

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. – (*Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni*) – 1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo indicato.

2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della vigente normativa comunitaria autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale

delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ICQRF.

4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in auto clave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzialmente fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

5. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i particolari vini per i quali, al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1, è consentito effettuare le fermentazioni e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini''.

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15.

(Planimetria dei locali)

1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione e/o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, come definiti nella vigente normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingrediente nella preparazione di altri prodotti alimentari.

2. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di tutti i recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante per ogni recipiente il numero identificativo che lo contraddistingue e la sua capacità.

3. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico dell'ICQRF ricevente.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli uffici periferici dell'ICQRF, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.

5. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, come l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari di singola capacità superiore a 10 ettolitri o cambi di destinazione d'uso, deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dell'ICQRF tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti.

6. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

7. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza».

23.0.4

CIAMPOLILLO, DONNO

Respinto

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 23-bis.

(Modifica del decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109)

1. All'allegato 1 del decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la definizione e la designazione di "Oli raffinati diversi dall'olio di oliva" sono sostituite dalle seguenti:

Oli raffinati di origine vegetale	Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione "oli vegetali", immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell'origine vegetale specifica e, Oli raffinati eventualmente, anche dalla dicitura "in proporzione variabile". Se raggruppati, gli oli vegetar sono inclusi nell'elenco degli ingredienti, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo degli oli vegetali presenti. L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato.
Oli raffinati di origine animale	«Olio» accompagnato dall'aggettivo "animale", oppure dall'indicazione specifica. L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato.

b) la definizione e la designazione di "Grassi raffinati", sono sostituite dalle seguenti:

Grassi raffinati di origine vegetale	Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione "grassi vegetali", immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell'origine specifica vegetale ed eventualmente anche dalla dicitura "in proporzione variabile". Se raggruppati, i grassi vegetali sono inclusi nell'elenco degli ingredienti, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo dei grassi vegetali presenti. L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un grasso idrogenato.
Grassi raffinati di origine animale	"Grasso" o "materia grassa", con l'aggiunta dell'aggettivo "animale", oppure dell'indicazione dell'origine animale specifica. L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare animale l'indicazione di un grasso idrogenato.

23.0.5

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Dichiarato inammissibile

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Disposizioni per il sostegno del settore della pesca)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, al settore della pesca sono estesi:

a) le disposizioni relative alla non applicazione della disciplina in materia di società non operative o in perdita sistematica, di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già previste a favore delle società che esercitano esclusivamente attività agricola;

b) le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

c) il regime speciale previsto per i produttori agricoli, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A decorrere dall'anno 2015, ai lavoratori dipendenti del settore della pesca marittima è applicabile il sistema di ammortizzatori sociali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto in favore dei lavoratori

agricoli e agli articoli 14 e 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni e modificazioni.

3. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, trova applicazione nei casi di agevolazioni previste a favore dell'imprenditore agricolo che possano ritenersi compatibili con l'attività dell'imprenditore ittico.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 5 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 3 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 2 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"».

23.0.15

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Dichiarato inammissibile

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Alle concessioni di aree demani ali marittime e loro pertinenze, nonché di zane di mare territoriale richieste da saggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone ac-

quee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con efficacia retro attiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154. Le eventuali somme versate in eccedenza sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

23.0.7

RUTA

Dichiarato inammissibile

Al Titolo IV, dopo il Capo II aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Disposizioni in favore delle navi da pesca in un'ottica di semplificazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa relativa alla licenza di pesca anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, o tra soci appartenenti alla medesima cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

3. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella *d)* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

23.0.8

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Dichiarato inammissibile

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Comitati di controllo)

1. Allo scopo di agevolare l'attività di controllo e rendicontazione delle misure nazionali, realizzate dagli enti e dalle associazioni di categoria nell'ambito del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono istituiti appositi Comitati di Controllo dei quali sono chiamati a far parte anche dipendenti dell'Amministrazione.

2. Il compenso spettante ai componenti è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con riferimento ai parametri previsti dal Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura in vigore, nonché dai Piani precedenti. Il relativo onere rientra tra le spese sostenute e ammissibili a rendicontazione da parte dagli enti e associazioni di cui al comma 1.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2015, sono a carico degli enti ed associazioni di cui al presente articolo».

23.0.9

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, RUTA, PIGNEDOLI, ALBANO, GATTI, BERTUZZI,
FASIOLO

Accolto

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Prodotti della pesca)

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette *standard*. Le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate cassette *standard*, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni, sono individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code».

23.0.10 (testo 2)

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, PIGNEDOLI

Ritirato

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di equipaggi marittimi e stazza unità da pesca)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dei trasporti, da emanare entro 60 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di equipaggi e movimenti marittimi, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla integrazione delle informazioni contenute nel sistema UNIMARE del Ministero del lavoro con il nuovo sistema SIGEMAR del Ministero dei trasporti e navigazione - Comando generale delle Capitanerie di porto), attualmente in fase di predisposizione.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle disposizioni in materia di unità da pesca, si provvede alla sostituzione dei riferimenti alla stazza nazionale a favore della stazza internazionale, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea, nonché alla semplificazione delle procedure di verifica effettuate dalle Autorità marittime e dall'Ente tecnico al fine di eliminare le sovrapposizioni per duplicazioni, attraverso l'accorpamento delle visite ispettive nei periodi di fermo pesca, con l'istituzione di un libretto unico di navigazione».

23.0.11

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Dichiarato inammissibile

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Lavoro usurante per i pescatori)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: "d-bis) lavoratori membri di equipaggio imbarcati su navi esercenti l'attività di pesca";

b) al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*" inserire le seguenti: "d-bis)".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

23.0.12 (testo 2)

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, RUTA, PIGNEDOLI, ALBANO, GATTI, BERTUZZI, FASIOLO, DONNO, PANIZZA, SCOMA, DALLA TOR, RUVOLO, AMIDEI

Accolto

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Estensione dell'ambito di applicazione di disposizioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 361.1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotto dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico condotte da giovani».

23.0.13 (testo 2)

LAI, VALENTINI, PIGNEDOLI

Ritirato

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA

Art. 24.

(Disposizioni in materia di pesca del tonno rosso)

1. A decorrere dalla campagna di pesca del tonno rosso 2015, nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circonazione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Regionale Sardegna".

2. Alla categoria di cui al comma precedente è riservato il 5 per cento della quota totale assegnata all'Italia dall'Unione europea.

3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, la regione Sardegna, al fine dell'inserimento nel decreto ministeriale di suddivisione quote, comunica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi sardi beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno nonché le percentuali sulla quota regionale della Sardegna attribuite alle singole imbarcazioni di cui sopra.»

23.0.14

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, PIGNEDOLI

Ritirato

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Garanzie per le imprese della pesca)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, dopo le parole: "alle imprese agricole" sono inserite le seguenti: "e della pesca"».

23.0.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Copertura finanziaria dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

23.0.1000(testo 2)/1

RUTA, PIGNEDOLI

Accolto

All'emendamento 23.0.1000, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 11», il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

7-bis. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3».

23.0.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 7.

(Contravvenzioni)

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);

d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;

g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera *a*), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

Art. 8.

(Pene principali per le contravvenzioni)

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *f*) e *g*), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 9.

(Pene accessorie per le contravvenzioni)

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *f*) e *g*);

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;

c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere *b*), *f*) e *g*), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *d*) ed *e*), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.

Art. 10.

(Illeciti amministrativi)

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;

b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

d) pescare direttamente *stock* ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;

e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

g) pescare direttamente uno *stock* ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;

h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;

i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;

m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;

n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;

o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;

q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco UE delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;

r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;

s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a *stock* ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);

v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;

z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle norme europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g), e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

Art. 11.

(Sanzioni amministrative principali)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).

2. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*).

5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 4, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra citata.

6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque:

a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi;

b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.

8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*);

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

9. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto e/o catturato giornalmente, sia uguale o superiore a 100 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione di cui al presente comma, si applica quanto previsto al comma 5.

10. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Art. 12.

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, lettera a), e 9, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita con normativa europea e nazionale;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *h*) ed *i*), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *p*) e *q*), 2, 3, 4 e 5 abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*), *s*), *t*), 2, 3, 4 e 5 siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4.»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)

1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *d*), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a*), *b*), *d*), *g*), *h*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*) e *t*), e 2, lettera *a*).

3. La commissione di una infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.

5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.»;

c) l'Allegato I è sostituito dal seguente:

«Allegato I

PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N.	Infrazione grave	Punti
1	<p>Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.</p> <p>Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a <i>stock</i> oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettere <i>o</i>) e <i>p</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>b</i>), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).</p>	3
2	<p>Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali o non espressamente permessi.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>h</i>) del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>e</i>), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008.</p>	4
3	<p>Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o contrassegni di individuazione dell'unità da pesca.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>n</i>), del presente decreto, in</p>	5

N.	Infrazione grave	Punti
	combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>f</i>), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).	
4	<p>Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e europea.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>s</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>g</i>), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).</p>	5
5	<p>Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.</p> <p>Trasporto, commercializzazione e somministrazione esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.</p> <p>(Articolo 7, comma 2, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>i</i>), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008)</p>	5
6	<p>Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta Organizzazione.</p> <p>(Articolo 7, comma 1, lettera <i>e</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>k</i>), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).</p>	5

N.	Infrazione grave	Punti
7	<p>Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità, o di un'autorizzazione in corso di validità.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>a</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).</p>	7
8	<p>Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa nazionale e europea.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>b</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>c</i>), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).</p>	6
9	<p>Pesca diretta di uno <i>stock</i> ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>g</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>c</i>), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).</p>	6
10	<p>Pesca diretta di <i>stock</i> ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>d</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>d</i>), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).</p>	7
11	<p>Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in</p>	7

N.	Infrazione grave	Punti
	<p>qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore.</p> <p>(Articolo 7, comma 1, lettera <i>a</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettere <i>d</i>) ed <i>i</i>), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).</p>	
12	<p>Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e nazionali.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>t</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>h</i>), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).</p>	7
13	<p>Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>q</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>j</i>), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).</p>	7
14	<p>Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>r</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>l</i>), del Regolamento</p>	7

N.	Infrazione grave	Punti
	(CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).	

».

2. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 100 e 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Coord.1

IL RELATORE

Accolto

Art. 1.

Sostituire il comma 5-bis, introdotto dall'emendamento 1.24 (testo 2 corretto), con i seguenti:

«5-bis. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000.

5-ter. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intra-comunitario.

5-quater. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati».

Art. 2.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.3, al secondo periodo del comma 1 sostituire le parole: «di allacciamento alla rete del gas su strade private» con le seguenti: «di cui al primo periodo».

Art. 3.

Spostare l'articolo 3-bis, introdotto dall'emendamento 3.0.1, nel titolo IV sub capo III.

Art. 5.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.9 (testo 2), al comma 1 e nella rubrica sostituire le parole: «agricoltura e pesca» con le seguenti: «agricoltura, pesca e acquacoltura».

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.17 (testo 2) al comma 4, introdotto dall'emendamento 5.24 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: « delle competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «delle competenti Commissioni parlamentari» inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Titolo I

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.0.1, al Titolo I aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sicurezza agroalimentare».

Art. 7.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.16 e al fine di uniformare nell'articolo la terminologia utilizzata per l'individuazione dell'oggetto della delega, al comma 1 sostituire le parole: «alla riorganizzazione del sistema di consulenza degli allevatori» con le seguenti: «al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori».

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.2 (testo 6), al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «degli enti» con le seguenti: «degli enti, società ed agenzie vigilati» e dopo le parole: «opera l'ente» inserire le seguenti: «, società o agenzia».

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.2 (testo 6), al comma 2, lettere b) e c), sostituire le parole: «degli enti» con le seguenti: «degli enti, società ed agenzie».

Al comma 2, lettera e), introdotta dall'emendamento 7.2 (testo 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, società o agenzia».

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.100, al comma 6, dopo le parole: «del primo dei decreti legislativi» inserire le seguenti: «in materia di riordino e riduzione degli enti, società ed agenzie vigilati».

Al comma 6-bis, introdotto dall'emendamento 7.2 (testo 6), sostituire le parole: «enti», ovunque ricorrono, con le seguenti: «enti, società ed agenzie».

A seguito dell'approvazione degli emendamenti 7.2 (testo 6), 7.14 e 7.16, sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale».

Art. 23.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «del decreto delegato» con le seguenti: «del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1».

Titolo

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura».

